

La rilevanza giuridica degli animali: oggetto di diritto e di tutele. Considerazioni sulla soggettività e capacità degli animali

Michele Gerardo*

SOMMARIO: 1. Introduzione. Diritto degli animali e “benessere degli animali” - 2. Relazione tra l’uomo e gli animali nel pensiero filosofico - 3. Disciplina nel diritto internazionale universale vincolante lo Stato italiano - 4. Disciplina nel diritto internazionale regionale vincolante lo Stato italiano - 5. Previsioni di tutela ad iniziativa della società civile a livello internazionale - 6. La disciplina nel diritto dell’Unione Europea - 7. La disciplina nel codice civile - 8. Orientamenti giurisprudenziali in materia civile - 9. La disciplina nel codice di procedura civile - 10. La disciplina nel codice penale ed in norme incriminatrici extracodistiche - 11. La disciplina nel diritto amministrativo - 12. Situazioni giuridiche soggettive collegate agli animali - 13. Tutela delle situazioni giuridiche soggettive collegate agli animali - 14. Soggettività di diritto degli animali - 15. Conclusioni.

1. Introduzione. Diritto degli animali e “benessere degli animali”.

Animale, nel senso più ampio, è ogni essere animato, cioè ogni organismo vivente dotato di sensi e capace di movimenti spontanei: in questo senso, è un animale anche l’uomo. Gli animali sono esseri senzienti, capaci di reagire agli stimoli psico-fisici e di provare emozioni (capaci, ad esempio, di provare dolore fisico e psichico). Sono, inoltre, esseri dotati di cognizione; difatti tutti gli animali hanno qualche forma di memoria: talvolta elementare (l’accentuazione o l’attenuazione di risposte a stimoli), altre volte molto sofisticata.

L’uomo è un animale dotato di raziocinio, assente negli altri animali, ed è caratterizzato da:

- l’autocoscienza, il linguaggio articolato e simbolico ed il pensiero astratto;

- l’intenzionalità condivisa, i gesti cooperativi e la soluzione cooperativa dei problemi (il porsi un obiettivo comune e lavorare per il suo raggiungimento in quanto tale, e non per un eventuale vantaggio individuale);

- il senso di equità, il senso di vergogna e di colpa;

- la capacità di insegnare, ossia quel processo di trasmissione di informazione in cui docente e discente sono consci del processo e dei rispettivi ruoli;

- il progresso culturale, vale a dire una dimensione culturale che progressivamente si arricchisce di innovazioni basandosi sulle acquisizioni precedenti;

- la posizione eretta;

- la progressiva encefalizzazione (ossia la tendenza alla crescita del cervello nell’evoluzione di ominidi e genere *Homo*).

(*) Avvocato distrettuale dello Stato di Napoli.

Il diritto romano distingueva gli animali selvatici (*fera*), i domestici (*domestica*) e gli addomesticati (*mansuefacta*) (1). La categoria degli animali domestici comprende sia gli animali abituati a vivere insieme all'uomo o comunque negli ambienti tipici dell'uomo, sia gli animali che abbiano acquisito abitudini della cattività. Quest'ultima locuzione si riferisce a quelle specie vissute in luoghi protetti dall'uomo, laddove tali ambienti abbiano impedito loro di sviluppare gli istinti di sopravvivenza propri degli animali cresciuti liberamente.

Detta distinzione conserva importanza nel nostro diritto, nel quale è emersa - in tempi relativamente recenti - l'ulteriore tipologia degli animali d'affezione, da compagnia, caratterizzati dal particolare rapporto che li lega al padrone. Può essere definito animale d'affezione “*ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia*” . Tale definizione è contenuta nell'art. 1 dell'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy* del 6 febbraio 2003. Nell'ordinamento - da sempre e con gradazioni variabili nel tempo e nei luoghi - gli animali costituiscono oggetto di diritto e vieppiù oggetto di tutela, atteso che l'animale è un organismo senziente e suscettibile di dolore, “*cosa che si impone, in sé e per sé, al rispetto dell'uomo*” (2). La tutela giuridica da parte dell'ordinamento è riconosciuta, al massimo livello, nell'art. 9, comma 3, della Costituzione, secondo cui “*La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*”. Si evidenzia che nella disposizione in esame “*gli animali vengono in rilievo non in quanto “specie” animali, bensì a livello individuale, ciascuno di essi singolarmente considerato in quanto essere vivente*” (3).

Si parla di diritto degli animali come l'insieme delle normative e delle discipline che riguardano il rapporto tra animali e diritto, sia nell'ambito pubblicistico e penalistico, sia in quello privatistico (4). La problematica investe la tutela contro abusi e crudeltà ed altresì il riconoscimento di uno *status per*

(1) Su tale distinzione: G.G. BOLLA, voce *Animali*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. I, UTET, 1937, p. 454.

(2) Così G. GUIDI, voce *Animali (Protezione degli)*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. I, UTET, 1937, p. 461.

(3) Così F. MUCCI, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, in *rivista.eurojus.it*, Fascicolo n. 1 - 2022, p. 258.

(4) Per una introduzione: D. CERINI, *Animali (diritto degli)*, *Digesto Discipline Privatistiche - Sezione Civile* - Ottavo aggiornamento, 2013; M. PITTALIS, *La tutela normativa e giurisprudenziale degli esseri animali*, in *www.Altalex.it* (10 febbraio 2022); R. CATERINA, *Lettura Martinetti. Gli animali nel diritto: da cose a soggetti?*, in *Rivista di filosofia*, Fascicolo 1, aprile 2024, pp. 39-62.

gli animali che garantisca, da un lato, i loro diritti (il primo e basilare è il diritto alla vita, poi il diritto a non soffrire) e, dall'altro lato, i doveri dell'uomo verso l'animale.

I testi normativi recenti, con riguardo alle tutele degli animali, utilizzano l'espressione “*benessere degli animali*”. Il “benessere” di un animale può essere definito come il suo stato con riferimento allo sforzo per sopravvivere nel suo ambiente; esso può variare da molto buono a molto scadente e può essere valutato scientificamente. I meccanismi di sopravvivenza possono essere fisiologici, comportamentali, cerebrali - come quelli che sviluppano le sensazioni - o di risposta a patologie. Sia le sensazioni come il dolore, la paura, il piacere alimentare o sessuale, sia la salute, sono componenti importanti del benessere, ma non lo esauriscono. Il dibattito se sia o meno accettabile uccidere un animale per il suo utilizzo da parte dell'uomo pone una questione etica, ma non riguarda il benessere animale in senso tecnico-scientifico, che, invece, concerne ciò che accade prima della morte, incluso il modo in cui gli animali sono trattati durante l'ultima parte della loro vita, in particolare prima di essere macellati, e il modo in cui vengono uccisi. Queste situazioni e percezioni, entro certi limiti tecnicamente “misurabili” dalle scienze, si sommano alla complessità della questione di quali specie animali debbano essere protette. Il concetto di senzienza influenza notevolmente le valutazioni umane su cosa proteggere; va, tuttavia, rilevato che l'opinione umana su quali individui siano senzienti è variata molto con il passare del tempo, per ricomprendere dapprima tutti gli esseri umani invece che solo una parte di essi, poi certi mammiferi tenuti per compagnia, quindi certi animali che sembravano simili agli umani, come le scimmie, poi i grandi mammiferi, poi tutti i mammiferi, poi tutti gli animali a sangue caldo, poi tutti i vertebrati e infine anche alcuni invertebrati (5).

Dal 2024 l'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) propone una nuova definizione di benessere degli animali: “*Benessere degli animali significa lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni in cui vive e muore. Un animale gode di un buon benessere se è sano, comodo, ben nutrito, sicuro, non soffre di stati spiacevoli come dolore, paura e angoscia ed è in grado di esprimere comportamenti importanti per il suo stato fisico e mentale. Un buon benessere degli animali richiede la prevenzione delle malattie e cure veterinarie adeguate, un riparo, una gestione e un'alimentazione, un ambiente stimolante e sicuro, una manipolazione e una macellazione o un abbattimento non crudeli. Mentre il benessere animale*

(5) Quanto sinora esposto sul benessere di un animale è stato desunto da F. MUCCI, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, cit., pp. 259-260. Sul benessere animale, altresì: S. CASTIGNONE, *Che qualità della vita per gli animali non-umani?*, in *Rivista di filosofia*, Fascicolo 1, aprile 2001, pp. 71-96.

si riferisce allo stato dell'animale, il trattamento che un animale riceve è coperto da altri termini come cura degli animali, allevamento e trattamento umano” (6).

2. Relazione tra l'uomo e gli animali nel pensiero filosofico.

Nella storia del pensiero sono state elaborate varie tesi circa il rapporto dell'uomo con gli animali (7).

Vi sono i sostenitori di una visione gerarchica ed antropocentrica dell'universo (che è quella - nella sostanza - prevalente negli ordinamenti positivi).

Il teorico più importante di tale visione è stato Aristotele (IV sec. a.C.). Nella *Politica* scrive: “*Bisogna credere che le piante sono fatte per gli animali e gli animali per l'uomo, quelli domestici perché ne usi e se ne nutra, quelli selvatici, se non tutti, almeno la maggior parte, perché se ne nutra e se ne serva per gli altri bisogni, ne traggia vesti e altri arnesi*”. Sulla scia di Aristotele si è pronunciato Crisippo (III sec. a.C.).

San Tommaso d'Aquino (XIII sec.) pone l'uomo al vertice della scala del creato e gli attribuisce un'anima razionale immortale. Al contrario, secondo lui, gli animali sono dotati della sola anima sensitiva, destinata a perire col corpo. Per tale motivo, nella *Somma Teologica* egli può affermare che non è peccato per l'uomo uccidere gli animali e che “*nella gerarchia degli esseri quelli meno perfetti sono fatti per quelli più perfetti*”. Inoltre, per San Tommaso, gli animali sono dominati dall'istinto e privi di senso morale; di conseguenza, il comportamento umano nei loro confronti è irrilevante.

Con Cartesio (XVII sec.), campione del razionalismo, vi è la completa svalutazione del mondo animale, dal momento che, in un universo dominato da leggi meccaniche, l'unico soggetto pensante è l'uomo, mentre gli animali sono ridotti ad automi, senza pensiero e senza sensibilità.

Numerosi sono i teorici di una visione non antropocentrica del mondo.

Teofrasto (IV-III sec. a.C.), nel trattato *Della pietà* si appella al concetto di “giustizia” per riferirsi al rapporto tra l'uomo e gli animali: egli condanna i sacrifici cruenti e il consumo di carne, affermando che uccidere animali è ingiusto, perché li priva della vita. Enuncia che “*Se qualcuno sostenesse che, non diversamente dai frutti della terra, il dio ci ha dato anche gli animali per il nostro uso, gli risponderei che, sacrificando esseri viventi, si commette contro di loro un'ingiustizia, perché si fa rapina della loro vita*”.

Stratone di Lampsaco (IV-III sec. a.C.) afferma che ogni essere vivente

(6) Per tali dati: L. CANTONE, *I diritti degli animali in Europa: una questione di moralità, religione e diritto*, in *rivista.eurojus.it*, Fascicolo n. 1 - 2025, p. 203.

(7) Per una sintetica panoramica: L. GANGALE, *I diritti degli animali da Aristotele a Martha Nussbaum*, in *Filosofia e nuovi sentieri / ISSN 2282-5711 (filosofiaenuovisentieri.com*, 5 maggio 2024).

fornito di percezione e di sensibilità, ovvero ogni animale, è dotato anche di mente, riconoscendo così una comunanza fra umani e animali.

Lucrezio (I sec. a.C.) e Plutarco (II sec.) attribuiscono agli animali delle qualità che li accomunano agli uomini: il percepire, il sentire, il desiderare e Lucrezio anche il soffrire; entrambi gli autori si oppongono all'uccisione degli animali per soddisfare il palato umano ed entrambi si soffermano sulla brutalità dell'uomo, che infligge dolore e sofferenza a degli esseri indifesi. Analoghi concetti sono sostenuti da Celso (II sec.).

Porfirio (III sec.) nel trattato *Sull'astinenza dagli animali*, ove sostiene che il vegetarianesimo è la maggiore forma di rispetto per altre forme di vita sul pianeta, afferma che gli animali hanno un'anima razionale e, credendo inoltre nella trasmigrazione delle anime anche nei corpi animali, considera il consumo di carne come una forma di cannibalismo.

Michel de Montaigne (XVI sec.), nei *Saggi*, ritiene gli animali capaci di linguaggio e di comunicazione fra loro, capaci di altruismo e di amore: “*Come potrebbero non parlare tra loro? Parlano pure a noi e noi a loro. In quante maniere parliamo ai nostri cani? Ed essi ci rispondono*”.

Pierre Bayle (XVII sec.), nel suo *Dizionario storico-critico*, nel rivalutare le abilità degli animali, spiega che l'anima degli animali e quella degli uomini sono della stessa natura e che l'anima dei primi è come quella dei bambini. In effetti, dice Bayle, anche Aristotele e Cicerone all'età di un anno non avevano pensieri più sublimi di quelli di un cane e se la loro infanzia si fosse prolungata fino a trenta o quarant'anni, i loro pensieri sarebbero rimasti al livello di “*sensazioni o ghiottonerie*”. È dunque un puro caso che essi abbiano superato gli animali. Ma c'è di più: le bestie non peccano, tuttavia la loro anima è soggetta al dolore e alla miseria, mentre invece gli uomini peccano ogni qual volta uccidono, cacciano e pescano ricorrendo a mille astuzie e violenze.

Gottfried Wilhelm von Leibniz (XVII-XVIII sec.), nella *Teodicea* (1697), sostiene l'idea che Dio non ha una prospettiva antropocentrica, ma è amorevole verso ogni creatura, badando all'equilibrio dell'universo. Anche gli animali, secondo lui, hanno sentimenti, memoria, morale, un'anima.

A ribadire che gli animali hanno sentimenti, memoria e idee è poi Voltaire (XVIII), che, come specifica alla voce “*Bestie*” del suo *Dizionario filosofico*, ritiene una vergogna e una miseria “*aver detto che le bestie sono macchine prive di conoscenza e sentimento, che fanno sempre tutto ciò che fanno nella stessa maniera, non imparano niente, non si perfezionano*”. Secondo lui, basta osservare il mondo degli uccelli: essi fanno il loro nido adattandosi alla posizione della base che trovano (un muro, il ramo di un albero); i canarini imparano immediatamente un'arietta e si correggono se sbagliano. È condannata la pratica della vivisezione sugli animali vivi, per la sofferenza che ad essi procura questa pratica. Analoghi concetti sono affermati, nel XVIII secolo, da altri filosofi illuministi, quali Jean-Jacques Rousseau, Étienne Bonnot de Con-

dillac (8), Charles Bonnet (il quale riconosce che tutti gli esseri hanno un'anima), Emmanuel Kant.

Jeremy Bentham (XVIII-XIX sec.), oltre alle tradizionali considerazioni sull'intelligenza e sul linguaggio degli animali, aggiunge un elemento di riflessione nuovo circa la considerazione morale che si deve ad essi, e cioè la loro capacità di soffrire. Nell'*Introduzione ai principi della morale e della legislazione* egli scrive: “*La domanda da porre non è: ‘Possono ragionare?’, né ‘Possono parlare?’, ma: ‘Possono soffrire?’*”. Inoltre, nella stessa opera Bentham profetizza: “*Verrà il giorno in cui gli animali del creato acquisiranno quei diritti che non avrebbero potuto essere loro sottratti se non dalla mano della tirannia. Perché dovrebbe la legge negare la sua protezione a un qualsiasi essere sensibile?*”.

Il Novecento è un secolo prolifico di filosofi che ribadiscono il rispetto che si deve agli animali. Tra questi: Piero Martinetti (1872-1943) (9), Cesare Goretti (1886-1952) (10), Albert Scheitzer (1875-1965) (11), Richard Hood

(8) Nel *Trattato sugli animali* sostiene che negli animali le abitudini considerate naturali sono in realtà dovute all'esperienza (cioè acquisite), quindi l'istinto può essere assimilato all'intelligenza. Egli attribuisce agli animali tutte le facoltà umane e confuta così la teoria cartesiana dell'automaticismo degli animali. Condillac infatti nega che la sensibilità degli animali sia diversa da quella degli esseri umani: “*Se le bestie sentono, sentono come noi*”.

(9) Negli scritti *La psiche degli animali e Pietà verso gli animali*, Martinetti sostiene che gli animali, così come gli esseri umani, possiedono intelletto e coscienza e, in generale, una vita interiore, come emerge dagli “*atteggiamenti, i gesti, la fisionomia*”; questa vita interiore è “*forse estremamente diversa e lontana da quella umana*” ma “*ha anch’essa i caratteri della coscienza e non può essere ridotta ad un semplice meccanismo fisiologico*”; quindi l'etica non deve limitarsi alla regolazione dei rapporti infraumani, ma deve estendersi a ricercare il benessere e la felicità anche per tutte quelle forme di vita senzienti (cioè provviste di un sistema nervoso) che come l'uomo sono in grado di provare gioia e dolore. Martinetti cita le prove di intelligenza che sanno dare animali come cani e cavalli, ma anche la stupefacente capacità organizzativa delle formiche e di altri piccoli insetti, che l'uomo ha il dovere di rispettare, prestando attenzione a non distruggere ciò che la natura costruisce.

(10) Goretti afferma che gli animali sono veri e propri “*soggetti di diritto*” e che l'animale ha una “*coscienza giuridica*” e una percezione del giuridico. Nel saggio *L'animale quale soggetto di diritto* enuncia: “*Come non possiamo negare all'animale in modo sia pure crepuscolare l'uso della categoria della causalità, così non possiamo escludere che l'animale partecipando al nostro mondo non abbia un senso oscuro di quello che può essere la proprietà, l'obbligazione. Casi innumerevoli dimostrano come il cane sia custode geloso della proprietà del suo padrone e come ne compartecipi all'uso. Oscuramente deve operare in esso questa visione della realtà esteriore come cosa propria, che nell'uomo civile arriva alle costruzioni raffinate dei giuristi. È assurdo pensare che l'animale che rende un servizio al suo padrone che lo mantiene agisca soltanto istintivamente. [...] Deve pure sentire in sé per quanto oscuramente e in modo sensibile questo rapporto di servizi resi e scambiati. Naturalmente l'animale non potrà arrivare al concetto di ciò che è la proprietà, l'obbligazione; basta che dimostri esteriormente di fare uso di questi principî che in lui operano ancora in modo oscuro e sensibile*”.

(11) Per l'illustre medico e filantropo, ogni distruzione di vita deve passare prima attraverso il criterio della necessità. Questo è vero per gli animali e per la vegetazione, giacché anche in questo caso la distruzione sconsigliata di alberi e di piante può portare a drammatiche conseguenze. Quanto agli animali, che servono da cavia, il pretesto umanitario dell'esperimento non può giustificare tutti i sacrifici e le sofferenze che gli si impongono. Anche se la finalità dell'esperimento è valida, a volte si infliggono agli animali crudeli torture provocate da svegli per semplificare il lavoro. L'etica del rispetto della vita

Jack Dudley Ryder (1940) (12), Thomas Howard Regan (1938-2017), Peter Singer (1946), Martha Nussbaum (1947), Gary Lawrence Francione (1954).

Singer, filosofo utilitarista, nel testo *Liberazione animale*, ha esposto le sue tesi contro lo specismo (13). Per Singer l'azione moralmente giusta è quella che massimizza la soddisfazione delle preferenze del maggior numero di esseri senzienti; in tale categoria Singer include anche gli animali dotati, al pari della specie umana, della capacità di soffrire e, quindi, della preferenza a non soffrire. La specie umana non è l'unica in grado di provare sofferenza o dolore. Ed è innegabile che ciò succede anche a tutti gli animali di specie non umana, molti dei quali sono in grado di provare anche forme di sofferenza che vanno al di là di quella fisica (l'angoscia di una madre separata dai suoi piccoli, la noia dell'essere rinchiusi in una gabbia senza aver nulla da fare). È proprio questo che ci rende uguali agli animali non-umani e che porta a ritenere la sperimentazione scientifica sugli animali e il consumo di carne atti ingiustificabili, dettati unicamente dalla nostra concezione specista, profondamente radicata nella civiltà occidentale odierna. Secondo Singer, la differenza di specie non è in sé una differenza moralmente rilevante. Considerare la differenza di specie come moralmente rilevante in sé è quindi una forma di indebito pregiudizio al pari del razzismo o del sessismo, in cui si considerano differenze moralmente neutre, come la razza o il genere sessuale, come fondanti differenze di trattamento o di considerazione morale.

Regan è fautore della tesi, esplicata nel suo più noto trattato *I diritti animali*, secondo cui gli animali sono *soggetti-di-una-vita*, esattamente come gli esseri umani, e che, se si accetta l'idea di dare valore alla vita di un essere umano a prescindere dal grado di razionalità che questi dimostra, allora si deve dare un valore simile anche a quella degli animali. Solo gli esseri con valore intrinseco hanno diritti (il valore intrinseco è il valore di un soggetto al di là del suo valore in rapporto con altre persone); solo soggetti-di-vita hanno valore intrinseco; solo gli esseri autocoscienti, con desideri e speranze, attori deliberati con possibilità di pensare un futuro, sono soggetti-di-vita; tutti i mammiferi mentalmente normali sopra l'anno d'età sono soggetti-di-vita ed hanno quindi diritti. Trattare un animale come un mezzo per un fine significa violare i suoi

ordina di alleviare ogni sofferenza inutile: non è la sofferenza dell'animale che può dare servizio all'uomo, ma l'osservazione della sua guarigione: “*Ti sentirai solidale con ogni forma di vita e la rispetterai in ogni condizione: ecco il più grande comandamento nella sua formula più semplice*”.

(12) Assertore del painismo, teoria morale che sostiene i diritti degli animali affermando che l'azione morale deve essere basata sulla riduzione del dolore (*pain*) degli esseri senzienti, comprendendo quindi tutti gli animali: la sofferenza non può essere accettata in nome di principi utilitaristici. Più specificatamente il painismo può essere considerato come un compromesso tra la posizione utilitaristica di Peter Singer e quella di Tom Regan concernente il principio morale che vieta di servirsi degli altri come mezzo per il conseguimento dei nostri fini.

(13) Ossia l'opinione della minore considerazione attribuita dagli esseri umani, sul piano morale, alle altre specie animali.

diritti. Uno dei problemi della posizione dei diritti animali è legato ai conflitti tra diritti (a parità di diritti, come deve essere operata una scelta eticamente valida?) ed al fatto che Regan pone l'equalitarismo a livello del soggetto per sé e in maniera assoluta, slegato dal contesto. In questo modo si può arrivare a delle conclusioni difficilmente accettabili, come ad esempio che la vita di un cane, *ceteris paribus*, vale quanto quella di un uomo. Per risolvere questo problema Regan deve accettare soluzioni non logicamente implicate dalla sua posizione di partenza. Egli deve, infatti, accettare che in caso di conflitto d'interessi, il diritto di uno dei soggetti dovrà essere sacrificato, anche se sarà nostro dovere fare in modo di minimizzare questo sacrificio; ma, aggiunge Regan, non possiamo sacrificare il diritto di qualcuno solo perché facendolo sarebbe massimizzato il benessere generale, sacrificando quindi i diritti per l'utilità.

Nussbaum, nella sua celebre teoria delle capacità *Le nuove frontiere della giustizia* (14), che è alla base della sua idea di giustizia, riconosce che sia gli umani che gli animali hanno capacità e afferma che gli Stati debbono sostenere e favorire lo sviluppo di ciascuna di esse. Tutti gli animali, non solo l'uomo, temono i mali esterni in grado di danneggiarli. Anche qui, come nelle altre emozioni, c'è una componente valutativa dei vantaggi e dei danni che la realtà esterna comporta per noi: “*La paura non è solo la prima emozione a presentarsi nella vita umana, è anche la più ampiamente condivisa all'interno del regno animale*”. Secondo Nussbaum, nel mondo animale, la paura è superata da forme di cooperazione (magnifica quella tra gli elefanti). Il bambino, invece, ha solo un modo per ottenere ciò che vuole: usare gli altri. Nussbaum è convinta che la lista di capacità, convenientemente allargata, debba essere attenta e rispettosa delle forme di vita di ciascuna specie e che si debba promuovere la capacità di vivere e di agire in funzione della forma di vita di ciascuna specie. La filosofa è altresì convinta che tutte le considerevoli ingiustizie portate avanti dall'industria alimentare, come nella pesca e nella caccia sportiva, debbano essere fermate. In tal senso, anche l'utilizzo di carne artificiale, ottenuta da cellule staminali, può, secondo lei, contribuire ad un mondo più giusto.

Francione, sostiene il diritto fondamentale degli animali a non essere trattati come oggetti di proprietà degli esseri umani.

Per Francione il fatto che un essere sia senziente significa necessariamente che esso sia in possesso dell'interesse a continuare la propria esistenza e viene rifiutata l'idea che gli animali non siano dotati dell'interesse a non es-

(14) Le capacità di cui parla Nussbaum sono: 1) Vita; 2) Salute fisica; 3) Integrità fisica; 4) Sensi, immaginazione e pensiero; 5) Sentimenti; 6) Ragione pratica; 7) Appartenenza; 8) Altre specie; 9) Gioco; 10) Controllo del proprio ambiente. Le prime tre capacità, all'evidenza, sono equiparabili a diritti fondamentali.

sere usati, ma solo dell'interesse a come vengono usati. Per Francione la nostra incapacità, per limiti epistemologici, di capire il significato della morte per i non umani non implica che un non umano senziente sia privo dell'interesse a continuare la propria esistenza.

Egli è contrario all'idea secondo cui gli animali, per essere riconosciuti detentori del diritto a non essere usati come risorse umane, debbano possedere caratteristiche cognitive simili a quelle umane, quali autocoscienza, abilità linguistiche o autonomia delle preferenze (come nel caso dei delfini e delle grandi scimmie). Nel pensiero di Francione il riconoscimento dei diritti agli animali origina dal principio di uguale considerazione, poiché - egli afferma - se gli animali sono considerati proprietà, i loro interessi non potranno mai ricevere una considerazione paritaria (15).

Le opinioni filosofiche sul diritto degli animali hanno larga eco nel mondo contemporaneo. Sono numerosi i movimenti, gruppi, associazioni che hanno come obiettivo la tutela del diritto degli animali. Anche le legislazioni nazionali e le fonti internazionali hanno recepito vari postulati delle tesi animaliste, con distinguo a seconda della tipologia di animali, persistendo il concetto della legittimità della uccisione degli animali al fine della alimentazione.

3. Disciplina nel diritto internazionale universale vincolante lo Stato italiano.

I) Un trattato a carattere universale che contempla anche obblighi degli Stati con riferimento al benessere animale è la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata in Italia con L. 19 dicembre 1975, n. 874; tale materia è attualmente disciplinata anche dal Regolamento CE n. 338/97 del 9 dicembre 1996.

L'articolo III, paragrafo 2, lett. c) dispone che - ai fini della esportazione - qualunque animale vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti. L'articolo VIII, paragrafi 3 e 4 - tra le misure che dovranno essere prese dalle Parti contraenti - prevede: “*3. Per quanto possibile, le Parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli specimens siano eseguite con un minimo di dilazione. Allo scopo di facilitare queste formalità, ognuna delle Parti dovrà designare*

(15) Ha sostenuto: “*Sono d'accordo che senza dubbio sia sbagliato usare grandi scimmie non umane nella ricerca o nei circhi, o confinarle negli zoo, o usarle per qualsiasi altro scopo. Ma rifiuto quella che chiamo la posizione delle 'menti simili', che collega lo status morale dei non umani al loro possesso di caratteristiche cognitive simili a quelle umane. Lo sfruttamento delle grandi scimmie non umane è immorale per lo stesso motivo per cui è immorale sfruttare le centinaia di milioni di topi e ratti che sono sistematicamente sfruttati nei laboratori o i miliardi di non umani che uccidiamo e mangiamo: le grandi scimmie non umane e tutti questi altri non umani sono, come noi, senzienti. Sono coscienti; sono soggettivamente consapevoli; hanno interessi; possono soffrire. Nessuna caratteristica oltre all'essere senzienti è richiesta per la personalità.*”

dei porti di uscita e dei porti d'entrata dove gli specimens dovranno essere presentati per essere sdoganati. Del pari le Parti dovranno verificare che ogni specimen vivo, durante qualunque periodo di transito, permanenza o trasporto, sia adeguatamente trattato, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti. 4. Nel caso di confisca di uno specimen vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo: a) lo specimen sarà affidato ad una Autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca; b) l'Autorità amministrativa, dopo una consultazione con lo Stato di esportazione, rimanderà lo specimen al suddetto Stato a spese del medesimo, oppure ad un Centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta Autorità amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente Convenzione; e c) l'Autorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di un'Autorità scientifica, oppure, quando lo riterrà desiderabile, potrà consultarsi con la Segreteria, allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso b) del presente paragrafo, comprendendosi in ciò la scelta del Centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo”.

Viene rilevato in dottrina che, non disponendo la Convenzione di efficaci meccanismi di controllo, è difficile che vengano effettivamente contestate le violazioni degli obblighi che essa impone con riferimento al benessere animale (16).

II) Altro trattato a carattere universale che contempla anche obblighi degli Stati con riferimento al benessere animale è il Protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991 e ratificato con L. 15 febbraio 1995, n. 54 il cui art. 3 dell’*“Annesso II”* - relativo alla protezione della fauna e della flora native - così dispone: “1. Saranno vietate la cattura o le interferenze nocive, tranne che in conformità con un permesso. 2. Questi permessi specificheranno le attività autorizzate, ivi compreso quando, dove e da chi devono essere svolte e saranno rilasciate solo nelle seguenti circostanze: (a) per fornire campioni destinati a studi scientifici o informazioni scientifiche; (b) per fornire campioni per musei, erbari, giardini zoologici e botanici, o altre istituzioni o utilizzazioni educative o culturali; (c) per provvedere alle conseguenze inevitabili di attività scientifiche non diversamente autorizzate in base ai sotto-paragrafi (a) o (b) precedenti, o alla costruzione e funzionamento di attrezature di supporto scientifico. 3. Il rilascio di questi permessi sarà limitato in modo da assicurare che: (a) non siano catturati più animali, uccelli o piante native di quanto non sia strettamente necessario per soddisfare agli scopi stabiliti nel paragrafo 2 sopra; (b) siano uccisi solo piccoli quantitativi di mammiferi o uccelli nativi ed in nessun

(16) In tal senso F. MUCCI, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, cit., p. 261.

caso siano uccisi più mammiferi o uccelli nativi della popolazione locale di quanti possano, in combinazione con altre catture consentite, essere normalmente sostituiti per via di riproduzione naturale nella stagione successiva; (c) sia preservata la diversità delle specie, nonché l'habitat essenziale alla loro esistenza ed all'equilibrio dei sistemi ecologici esistenti nell'ambito della zona del Trattato Antartico. 4. *Ogni specie di mammiferi, uccelli e piante native elencate all'Appendice A al presente Annesso (17) sarà designata come "Specie particolarmente protetta" e godrà di una particolare protezione delle Parti.* 5. *Non saranno rilasciati permessi per catturare specie particolarmente protette salvo se la cattura: (a) è effettuata per finalità scientifiche obbligatorie; (b) non pone a repentaglio la sopravvivenza o il ricupero di quella specie o popolazione locale; (c) si avvale di tecniche non letali laddove appropriato.* 6. *Tutte le catture di mammiferi e di uccelli indigeni saranno effettuate secondo modalità comportanti il minimo grado di pena e di sofferenza possibile".*

III) Altro trattato a carattere universale che contempla anche obblighi degli Stati con riferimento al benessere animale è la Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli viventi allo stato selvatico, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, alla quale l'Italia ha aderito con L. 24 novembre 1978, n. 812. Tra l'altro, si dispone: le Alte Parti Contraenti si impegnano a vietare i procedimenti che sono suscettibili di portare alla distruzione o alla cattura in massa di uccelli o di infliggere agli stessi inutili sofferenze (art. 5); ciascuna Parte Contraente si impegna a redigere un elenco degli uccelli di cui è lecita l'uccisione o la cattura sul proprio territorio, nel rispetto tuttavia, delle condizioni previste dalla presente Convenzione (art. 8); allo scopo di attenuare le conseguenze della rapida sparizione per fatto dell'uomo, dei luoghi favorevoli alla riproduzione degli uccelli, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare ed a favorire immediatamente, con tutti i mezzi possibili, la creazione di riserve acquisite o terrestri, di dimensioni ed in ubicazioni appropriate ove gli uccelli possano nidificare ed allevare le loro nidi in sicurezza ed ove gli uccelli migratori possano ugualmente riposarsi e trovare il proprio nutrimento in tutta tranquillità (art. 11).

IV) Vi è poi la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979, ratificata con L. 25 gennaio 1983, n. 42. L'articolo II - recante i Principi fondamentali - enuncia: "*I. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare at-*

(17) "Specie particolarmente protette
Tutte le specie del genere *Arctocephalus*, *Foche da pelliccia*.
Ommatophoca rossili, *Foca di Ross*".

tenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat. 2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa diventare una specie minacciata. 3. In particolare le Parti: a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativi alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio; b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I; c) si sforzano di concludere "Accordi" sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II".

V) Con riferimento agli animali selvatici, sempre a livello universale, sono state adottate risoluzioni e raccomandazioni non vincolanti riguardo al benessere animale, la prima delle quali, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, risale al 1958. Con tali atti si richiedeva agli Stati di imporre, con tutti i mezzi a loro disposizione, che si utilizzassero metodi per la cattura e l'uccisione degli animali marini, in particolare delle balene e delle foche, che evitassero loro il più possibile di soffrire (18).

4. Disciplina nel diritto internazionale regionale vincolante lo Stato italiano.

Tra le convenzioni concluse in seno al Consiglio d'Europa, vincolanti per l'Italia, ricordiamo quelle sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, sulla protezione degli animali negli allevamenti, sulla protezione degli animali da macello, sulla protezione degli animali da compagnia:

I) Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata dall'Italia con L. 5 agosto 1981, n. 503.

Si dispone, tra l'altro, che ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitat di specie di flora e fauna selvatiche ed al fine di salvaguardare gli habitat naturali che minacciano di scomparire (art. 4) e adotterà altresì necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate agli allegati II e III (artt. 6 e 7).

II) Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976, ratificata dall'Italia con L. 14 ottobre 1985, n. 623.

La Convenzione si applica all'alimentazione, alle cure ed al ricovero degli animali specie nei sistemi moderni di allevamento intensivo (art. 1). È prescritto che *"Ogni animale deve beneficiare di un ricovero, di una alimenta-*

(18) Per tali dati F. MUCCI, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, cit., p. 262.

zione e di cure che - tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, d'adattamento e di addomesticamento - siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche" (art. 3). Per l'art. 4 "1. La libertà di movimento peculiare all'animale, tenuto conto della sua specie e conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, non deve essere ostacolata in maniera che ciò possa procurargli sofferenze o danni inutili. 2. Se un animale viene continuamente o abitualmente legato, incatenato o tenuto costretto, bisogna assicurargli sufficiente spazio per i suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente a quanto dettato dall'esperienza acquisita e dalle conoscenze scientifiche". Per l'art. 5 "L'illuminazione, la temperatura, il tasso di umidità, la circolazione dell'aria, l'aerazione del ricovero dell'animale e le altre condizioni ambientali quali la concentrazione dei gas o l'intensità del rumore devono essere appropriati - tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, di adattamento e di addomesticamento - ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, in conformità con l'esperienza acquisita e le cognizioni scientifiche". Giusta l'art. 6 "Nessun animale deve essere alimentato in modo tale che ne risultino sofferenze e danni inutili; inoltre la sua alimentazione non deve contenere sostanze che possano causargli sofferenze o danni inutili". All'art. 7 sono previste ispezioni per controllare l'osservanza delle norme in esame.

III) Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979, ratificata dall'Italia con L. 14 ottobre 1985, n. 623.

La Convenzione si applica all'avviamento, al ricovero, all'immobilizzazione, allo stordimento e all'abbattimento degli animali domestici appartenenti alle seguenti specie: solipedi (19), ruminanti, suini, conigli e pollame. Per l'art. 2, commi 3 e 4, "3. Ciascuna Parte Contraente vigila affinché la progettazione, costruzione e conduzione dei mattatoi, nonché il loro funzionamento, assicurino le condizioni appropriate previste dalla presente Convenzione al fine di evitare, nella massima misura possibile, di provocare eccitazioni, dolori o sofferenze agli animali. 4. Ciascuna Parte Contraente vigila per risparmiare agli animali abbattuti nei macelli o fuori di essi qualsiasi dolore o sofferenze evitabili". L'art. 3, comma 1, dispone che gli animali devono essere scaricati nel più breve tempo possibile e che durante le attese nei mezzi di trasporto essi devono essere posti al riparo da condizioni climatiche eccessive e beneficiare altresì di una aerazione adeguata. Gli animali devono essere scaricati, avviati ai mattatoi ed ivi ricoverati fino alla loro macellazione con ogni cura secondo le disposizioni dettate dagli artt. 4-6 (20). L'art. 7 detta disposizioni sul ricovero degli ani-

(19) Ossia: mammiferi che, come il cavallo, hanno gli arti terminanti in un unico dito, rivestito da uno zoccolo compatto.

mali, prescrivendo - tra l'altro - che: gli animali devono essere tenuti al riparo degli effetti meteorologici o climatici sfavorevoli; i mattatoi devono disporre di zone coperte munite di dispositivi di attacco con mangiaioie e abbeveratoi; gli animali che per motivi di specie, sesso, età od origine sono ostili fra di loro devono essere separati; gli animali che sono stati trasportati in gabbie, cesti o casse, devono essere abbattuti il più presto possibile; le stalle devono essere arieggiate e permettere la pulizia e la disinfezione oltre allo scolo completo dei liquami; durante il foraggiamento le stalle devono essere sufficientemente illuminate. Gli artt. 8 e 9 dettano disposizioni sulla cura degli animali, prescrivendo - tra l'altro - che: gli animali devono avere a disposizione l'acqua, a meno che non siano avviati nei locali di macellazione al più presto possibile; ad eccezione di quelli che saranno abbattuti entro le dodici ore dopo l'arrivo, gli animali devono essere foraggiati ed abbeverati moderatamente ad intervalli appropriati; le condizioni e lo stato di salute degli animali devono costituire l'oggetto di una ispezione da eseguirsi almeno due volte al giorno, mattina e sera; gli animali malati, indeboliti o feriti devono essere immediatamente abbattuti e, se ciò non è possibile, devono essere separati dagli altri, in attesa di essere abbattuti. Gli artt. 12-19 dettano disposizioni sulla macellazione degli animali, prescrivendo - tra l'altro - che: gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere abbattuti e, salvo le eccezioni previste dall'art. 17 (21), storditi secondo procedimenti appropriati; è proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare le membra posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento; secondo i procedimenti di stordimento autorizzati dalle Parti Contraenti, gli animali devono cadere in uno stato di incoscienza nel quale vanno mantenuti sino al momento dell'abbattimento, risparmiando comunque loro ogni sofferenza evitabile.

IV) Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,

(20) Tra l'altro, giusta il comma 3 dell'art. 4 “*Gli animali non devono essere né impauriti né eccitati. In ogni caso bisogna aver cura affinché gli animali non si rovescino o possano cadere dai ponti, dalle rampe o dalle passerelle. In particolare è proibito sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda in modo tale che questo provochi loro dolori o sofferenze*”.

(21) “1. Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento nei seguenti casi: abbattimento secondo riti religiosi; [...]. 2. Le Parti Contraenti che faranno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono aver cura, tuttavia, a che nel caso di simili abbattimenti venga risparmiato agli animali ogni sofferenza o dolore evitabili”. L'art. 13 precisa che “*Nel caso di abbattimento rituale, è obbligatorio immobilizzare gli animali della specie bovina prima dell'abbattimento, mediante un procedimento meccanico, allo scopo di evitare all'animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione*”. L'art. 14 precisa altresì che “*È proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare le membra posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento; e nel caso di abbattimento rituale, prima che il sangue sia completamente sgorgato [...]*”.

adottata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con L. 4 novembre 2010, n. 201.

Nel preambolo si riconosce “*l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società*”.

Giusta l'art. 1, par. 1, della Convenzione “*Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia*”. Tra i principi enunciati per il mantenimento degli animali da compagnia ricordiamo:

- i principi fondamentali per il benessere degli animali fissati nell'art. 3: “*1 Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia. 2 Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia*”;

- quelli relativi al mantenimento. L'art. 4 enuncia: “*1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere. 2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare: a rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza; b procurargli adeguate possibilità di esercizio; c prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga. 3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se: a le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure b benché tali condizioni siano soddisfatte, l'animale non può adattarsi alla cattività*”;

- quelli relativi alla riproduzione, art. 5: “*Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina*”;

- quelli relativi all'addestramento. Giusta l'art. 7 “*Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili*”;

- quelli relativi al commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali. L'art. 8 prescrive: “*1. Qualsiasi persona la quale [...] pratica il commercio o l'allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararlo all'Autorità competente entro un termine adeguato che sarà stabilito da ciascuna Parte. Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attività deve farne dichiarazione all'Autorità competente. [...]. 3. Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se: a la persona responsabile è in*

possesso delle nozioni e della capacità necessarie all'esercizio di tale attività, avendo sia una formazione professionale, sia un'esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compagnia; b) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività soddisfano ai requisiti di cui all'articolo 4. [...];

- quelli relativi alla pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe. All'uopo l'art. 9 prescrive: “*1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che: a) l'organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme con i requisiti dell'articolo 4 paragrafo 2 e che b) la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio. 2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni: a) nel corso di competizioni; b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell'animale”;*

- quelli relativi agli interventi chirurgici. Art. 10: “*1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la revisione delle corde vocali; d) l'esportazione delle unghie e dei denti. 2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale; b) per impedire la riproduzione. 3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo; b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale”;*

- quelli relativi alla uccisione. Per l'art. 11 “*1. Solo un veterinario o altra persona competente deve procedere all'uccisione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa ottenere rapidamente l'assistenza di un veterinario o di altra persona competente, o in ogni altro caso di emergenza configurato dalla legislazione nazionale. Ogni uccisione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze. Il metodo prescelto, tranne che in casi di urgenza, deve: a) sia indurre una perdita di coscienza immediata e successivamente la morte; b) sia iniziare con la somministrazione di un'anestesia generale profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa. La persona responsabile dell'uccisione deve accertarsi della morte dell'animale prima di eliminarne la spoglia. [...]*”.

Vi è la previsione poi di misure complementari per gli animali randagi,

per tali intendendosi “*ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all'esterno dei limiti dell'alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode*” (art. 1, par. 5, della Convenzione). L’art. 12 disciplina la riduzione del numero di animali randagi: “*Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate. a) Tali misure debbono comportare che: i) se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali tenendo conto della natura dell'animale; ii) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente Convenzione. b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione: i) l'identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggiere, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari; ii) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col promuovere la loro sterilizzazione; iii) di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all'Autorità competente*”.

Nei testi delle Convenzioni innanzi citati - e a fortiori nelle Convenzioni del diritto internazionale universale descritte nel precedente paragrafo 3 - si evita accuratamente di utilizzare espressioni prevedenti in modo espresso un diritto e/o interesse in capo all’animale. Vi sono norme che prescrivono comandi o divieti ai soggetti di diritto che entrano in relazione con gli animali. Tuttavia, in numerosi casi si tutela in modo indiretto un interesse collegabile all’animale. Quando, ad es. all’art. 4 della Convenzione per la protezione degli animali da compagnia si dettano prescrizioni circa il mantenimento dell’animale, si tutelano indirettamente la sua salute e il suo benessere.

La protezione della vita non è nemmeno presa in considerazione per quelle specie animali che sono utilizzate per la produzione di generi alimentari (la protezione della specie sì, per evitare l’esaurimento di una risorsa e perché la diversità biologica in sé è considerata una risorsa) e solo la protezione dalle sofferenze “inutili” è ritenuta moralmente inaccettabile e dunque vietata, con il paradosso che l’uccisione, se non in contrasto con la sopravvivenza della specie e non “inumana”, è consentita, anzi, in molti casi normale (22).

(22) Per tali rilievi F. MUCCI, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, cit., pp. 263 e 266.

5. Previsioni di tutela ad iniziativa della società civile a livello internazionale.

Un catalogo dei diritti fondamentali degli animali è contenuto nella “*Dichiarazione universale dei diritti dell’animale*”, redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell’Animale (L.I.D.A.) e da altre associazioni animaliste. Tale catalogo è stato proclamato a Parigi, presso la sede dell’Unesco il 15 ottobre 1978. Va precisato che il testo non è riconducibile all’Unesco, ma a soggetti privati. Si tratta, infatti, di un testo adottato a Londra nel 1977 ad una riunione di organizzazioni non governative, la cui proclamazione presso la sede dell’UNESCO è stata un’iniziativa privata, che non ha visto il coinvolgimento istituzionale dell’Organizzazione.

Nella premessa si prende atto che “*ogni animale ha dei diritti*”.

L’art. 1 riconosce il primo e basilare diritto, il diritto alla vita: “*Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza*”; tale diritto viene precisato all’art. 11 (“*Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita*”) e all’art. 12 (“*Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie*”).

L’art. 2 stabilisce: “*a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo*”.

L’art. 3 riconosce il diritto dell’animale a non soffrire: “*a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia*”; l’art. 6 precisa: “*b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante*”.

L’art. 4 ha ad oggetto gli animali selvatici: “*a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto*”.

L’art. 5 enuncia: “*a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto*”.

Per l’art. 7 “*Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo*”.

La Dichiarazione non vieta la sperimentazione animale, ma la sottopone a condizioni; l’art. 8 enuncia: “*a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia*

d'ogni altra forma di sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate”.

La Dichiarazione presuppone la possibilità dell’uso di alimenti animali, non prende posizione a favore del vegetarianismo, ma la sottopone a condizioni; giusta l’art. 9 “*Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore*”.

Gli artt. 10 e 13 riconoscono il diritto alla dignità dell’animale: art. 10 “*a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale*”; art. 13 “*a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto; b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione salvo che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale*”.

Per l’art. 14 “*i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo*”.

La Dichiarazione non ha, evidentemente, valore giuridico, provenendo da attori non governativi; ha lo scopo di proporre un codice etico di cura e di rispetto verso ogni animale e costituisce un riferimento culturale importante nel dibattito sovrannazionale. La stessa, ad oggi, non ha avuto un’eco pratica significativa, in quanto non è stata tradotta in documenti vincolanti per gli Stati.

6. La disciplina nel diritto dell’Unione Europea.

L’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) recita: “*Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale*”.

In questo testo la posizione dell’animale muove dalla sua connotazione di soggetto: l’animale è, infatti, identificato per la prima volta come essere senziente, distinto dall’ambiente; l’animale è un individuo, non mero componente della fauna. Di fatto questa è la prima previsione normativa che segna il tentativo di innovare la visione antropocentrica, riconoscendo agli animali uno status degno di attenzione e rispetto a prescindere dal legame tra il loro benessere e la tutela della salute umana o altri fini; pur non riconoscendo l’articolo una soggettività giuridica agli animali, ne segna un chiaro confine con le cose, che consiste in una non ben specificata capacità

di esseri senzienti (23). Viene, tuttavia, evidenziato che una debolezza dell’obbligo previsto dall’articolo è rappresentata dalla sua subordinazione al rispetto di normative legislative o amministrative in relazione a riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale. Inoltre, l’articolo si applica a settori specifici, il che impedisce di considerare il “*benessere degli animali*” un principio generale (24).

Tra le eccezioni alla regola della tutela del benessere animale possiamo citare: le corridi di tori (ricomprese nelle eccezioni delle tradizioni culturali e del patrimonio regionale degli Stati membri) legalmente permesse non solo in Spagna, ma anche in Portogallo e nel sud della Francia; la macellazione rituale, ossia una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione (ricompresa nella eccezione dei riti religiosi), nelle religioni ebraica ed islamica, nella quale è vietata qualunque forma di stordimento dell’animale da macellare.

Norme speciali e per determinati ambiti sono contenute nel diritto derivato (regolamenti e direttive in uno agli atti di ricezione) dell’Unione Europea. Ricordiamo:

I) Regolamento (CEE) n. 3254/91 del 4 novembre 1991, che vieta l’uso di taglieghe nella Comunità e l’introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura taglieghe o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà. Ai fini del regolamento si intende per tagliola “*un congegno destinato a trattenere o catturare un animale mediante ganasce che si chiudono saldamente su uno o più arti dell’animale, impedendo all’arto o agli arti in questione di sottrarsi alla presa*” (art. 1);

II) Regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Il regolamento fissa - tra l’altro - requisiti acché il commercio della fauna selvatica: non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull’estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata e non sia pregiudizievole per la sopravvivenza della specie interessata; avvenga in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento. Sono vietati l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a scopo di lucro e l’alienazione, nonché la detenzione, l’offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell’allegato A;

(23) Per questi rilievi: L. CANTONE, *I diritti degli animali in Europa: una questione di moralità, religione e diritto*, cit., p. 193.

(24) Per questi rilievi, ancora: L. CANTONE, *I diritti degli animali in Europa: una questione di moralità, religione e diritto*, cit., p. 195.

III) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Aspetto di rilevanza è la tutela delle specie faunistiche. Giusta l'art. 8, comma 1, per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a) (25), del regolamento, è fatto divieto di: “*a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione; c) distruggere o raccoigliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale; d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta*”; inoltre “*è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale*”. Ancora, qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna selvatiche di cui all'allegato E (26), nonché il loro sfruttamento, com-

(25) *“Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa*
Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.
L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI, MAMMIFERI, INSECTIVORA [...] tra cui: Soricidae, Talpidae], MICROCHIROPTERA Tutte le specie, MEGACHIROPTERA [...] RODENTIA [...] tra cui: Castoridae, Cricetidae], CARNIVORA [...] tra cui: Canidae], ARTIODACTYLA [...] tra cui: Cervidae, Bovidae, Bison bonasus, Capra pyrenaica pyrenaica], CETACEA Tutte le specie, RETTILI, TESTUDINATA [...] tra cui: Testudinidae, Cheloniidae, Caretta caretta], SAURIA [...] tra cui: Lacertidae], OPHIDIA [...] tra cui: Colubridae, Natrix natrix corsa, Viperidae], ANFIBI, CAUDATA [...] tra cui: Salamandridae], ANURA [...] tra cui: Rana italica], PESCI ACIPENSERIFORMES [...], SALMONIFORMES [...], CYPRINIFORMES [...], AATHERINIFORMES [...], PERCIFORMES [...], INVERTEBRATI: ARTOPODI, CRUSTACEA [...], INSECTA [...], ARACHNIDA [...], MOLLUSCHI, GASTROPODA [...], BIVALVIA [...], ECHINODERMATA [...].”

(26) *“Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione*

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.
L'abbreviazione “spp.” dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

RODENTIA [...] tra cui: Castoridae], CARNIVORA [...] tra cui: Canidae, Mustelidae], DUPLICIDENTATA [...], ARTIODACTYLA [...] tra cui: Bovidae]

ANFIBI

ANURA [...]

PESCI

PETROMYZONIFORMES [...], ACIPENSERIFORMES [...], CLUPEIFORMES [...], SALMONIFORMES [...], CYPRINIFORMES [...], SILURIFORMES [...], PERCIFORMES [...]

INVERTEBRATI

patibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente; sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E (art. 10);

IV) D.L.vo 26 marzo 2001, n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti). Ai fini del decreto si intende per animale “qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli” (art. 1, comma 2, lett. a); il decreto non si applica agli animali: “a) che vivono in ambiente selvatico; b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive; c) da sperimentazione o da laboratorio; d) invertebrati” (art. 1, comma 3). Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: “a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili; b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato” (art. 2, comma 1).

Giusta l'art. 3 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in conformità alle ulteriori disposizioni dettate al punto 22 dell'allegato. L'allegato stabilisce, tra i 22 punti, quanto segue:

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve

COELENTERATA

CNIDARIA [...]

MOLLUSCA

GASTROPODA - *STYLOMMAТОPHORA* [...], *BIVALVIA* - *UNIONOIDA* [...]

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA - *ARHYNCHOBDELLAE* [...]

ARTHROPODA

CRUSTACEA - *DECAPODA* [...], *INSECTA* - *LEPIDOPTERA* [...].”

poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzi con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfezati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporogenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali.

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non conten-gono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche

tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. È vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

V) Regolamento (CE) n. 998/2003 del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (prevede che i cani, gatti e furetti accompagnati dal loro proprietario o da persona alla quale l'animale è stato affidato, durante gli spostamenti tra gli Stati membri, debbano essere identificati tramite un tatuaggio o tramite transponditore; l'accompagnatore, inoltre, deve essere possessore di uno specifico passaporto individuale rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente).

VI) Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto. Esso *“si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono”* (art. 1). Si prevede che: nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili (art. 3) (27); nessuno è autorizzato a trasportare

(27) La disposizione precisa: “*Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) sono state preventivamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio; b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto; c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali; d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali; e) il personale che accudisce gli animali è formato o, secondo il caso, idoneo a tal fine e espletta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili; f) il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate; g) agli animali è garantito un sufficiente spazio d'impiantito e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto; h) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia”*.

animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi i dati rilevanti (art. 4) (28).

VII) Regolamento (CE) n. 1523/2007 dell'11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella comunità e l'esportazione fuori della comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

VIII) Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Esso *"disciplina l'abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l'abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate"* (art. 1). Tra l'altro, si prevede che: durante l'abbattimento (ossia qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale) sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili (art. 3); gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento (ossia qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea) e la perdita di coscienza e di sensibilità deve essere mantenuta fino alla morte dell'animale (art. 4) (29). Con il D.L.vo 6 novembre 2013, n. 131 è stata dettata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento in esame relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

IX) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, che (all'art. 18) sancisce il divieto assoluto di vendere o importare prodotti e ingredienti cosmetici testati sugli animali.

X) D.L.vo 27 settembre 2010, n. 181 (attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne) (30). È previsto che tutti gli stabilimenti devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato I e la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m² (art. 3, commi 1 e 2). L'allegato I detta norme funzionali a garantire, nella situazione data, il benessere animale; ad es. è prescritto che: tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in super-

(28) Il regolamento tiene conto della Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale del 1968: nel Considerando (4) del Regolamento si enuncia *"La maggior parte degli Stati membri ha ratificato la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali e il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di negoziare per conto della Comunità la Convenzione europea riveduta sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali"*. La detta Convenzione è stata riformata nel 2003.

(29) Queste disposizioni - giusta il par. 4 dell'articolo - *"non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello"*.

(30) Vi è altresì il D.L.vo 29 luglio 2003, n. 267 recante l'attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

ficie, vi deve essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento e che il livello sonoro deve essere il più basso possibile; sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea e la troncatura del becco può tuttavia essere autorizzata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. In tali casi, detta operazione è effettuata, soltanto previo parere di un veterinario, da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni. Inoltre, l'Autorità Sanitaria competente per territorio può autorizzare la castrazione degli animali. La castrazione è effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato.

XI) D.L.vo 7 luglio 2011, n. 122 (attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati in azienda per l'allevamento e l'ingrasso).

XII) D.L.vo 7 luglio 2011, n. 126 (attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso).

XIII) D.L.vo 4 marzo 2014, n. 26 (attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

L'utilizzo degli animali a fini scientifici riguarda qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. Tanto è possibile *"unicamente per i seguenti fini: a) la ricerca di base; b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi: 1) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante; 2) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante; 3) il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini zootecnici; c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti; d) la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali; e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie; f) l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali; g) le indagini medico-legali"* (art. 5). A questi fini la soppressione degli animali avviene con modalità che arrecano il minimo do-

lore, sofferenza e distress possibile e secondo i metodi di cui all'allegato IV (art. 6). È vietato

- l'impiego di animali, ivi compresi i primati non umani, delle specie in via di estinzione elencate nell'allegato A del regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione UE del 29 luglio 2013 (art. 7);

- l'impiego nelle procedure di animali prelevati allo stato selvatico (art. 9);

- l'allevamento di cani, gatti e primati non umani per le finalità di cui al decreto in esame (art. 10);

- l'impiego nelle procedure di animali randagi o provenienti da canili o rifugi, nonché di animali selvatici delle specie domestiche (art. 11).

A questi divieti è consentita una eccezione: il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l'impiego delle specie di animali innanzi descritte, quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dalle stesse e che la procedura persegue scopi descritti nell'art. 5, puntualmente indicati nelle disposizioni eccettuative.

Circa la scelta dei metodi l'art. 13 così dispone: “*1. Non sono autorizzabili le procedure che prevedono l'impiego di animali vivi per le quali esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione europea, ovvero prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale. 2. Qualora il ricorso all'impiego di animali è inevitabile sono seguite, a parità di risultati, le procedure che: a) richiedono il minor numero di animali; b) utilizzano animali con la minore capacità di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato; c) sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato; d) offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti; e) hanno il più favorevole rapporto tra danno e beneficio. 3. Nelle procedure di cui al comma 2, va evitata la morte come punto finale, preferendo punti finali più precoci e umanitari. Qualora la morte come punto finale è inevitabile, la procedura soddisfa le seguenti condizioni: a) comportare la morte del minor numero possibile di animali; b) ridurre al minimo la durata e l'intensità della sofferenza dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore*”.

Sono vietate le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causano dolore intenso a seguito di gravi lesioni all'animale (art. 14). Non sono autorizzabili procedure sugli animali che comportano dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati (art. 15). Nella sistemazione e della cura degli animali utilizzati a fini scientifici è prescritto che: a) gli animali dispongono di alloggio e godono di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere; b) qualsiasi limitazione alla possibilità dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali è mantenuta al minimo; c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati, tenuti o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri; d) sono adottate misure

intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, di stress o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati; e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato (art. 22). L'art. 28 del decreto ha previsto la creazione di un fascicolo personale con riguardo a cani, gatti e primati non umani (31). L'art. 29 ha previsto inoltre che ogni cane, gatto o primate non umano è contrassegnato da un microchip, ove non interferisce con la procedura, ovvero da un marchio permanente di identificazione individuale, da apporre entro la fine dello svezzamento, nel modo meno doloroso possibile.

XIV) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“*normativa in materia di sanità animale*”). Con il D.L.vo 5 agosto 2022, n. 135 sono state dettare le disposizioni di attuazione di detto regolamento.

7. La disciplina nel codice civile.

Nel codice civile vi è una visione quasi esclusivamente patrimonialistica degli animali. All'uopo si indicano, in sintesi, gli aspetti disciplinati.

I) Animali disciplinati come mere “cose mobili”, come cose che possono costituire “oggetto” di diritti reali (artt. 812, 816, 820, 923, 924, 925, 926, 994, 1160, 1161, 2052 c.c.).

II) Animali costituenti oggetto di rapporti negoziali. Gli animali possono costituire oggetto di compravendita (art. 1496 c.c.) (32); secondo la giurisprudenza, l'animale, e in particolare l'animale d'affezione, oltre a costituire bene giuridico possibile oggetto del contratto di compravendita, può essere qualificato anche come “bene di consumo” ai sensi dell'art. 128 D.L.vo 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo) (33). Mandrie o greggi possono costituire

(31) “*1. Ogni cane, gatto e primate non umano è dotato di un fascicolo individuale che lo accompagna per tutto il periodo in cui è tenuto. Il fascicolo è creato alla nascita, o subito dopo tale data, è prontamente aggiornato e contiene ogni informazione pertinente sulla situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e sui progetti nei quali è utilizzato. 2. Nel fascicolo di cui al comma 1 sono riportate altresì le seguenti informazioni: a) identità; b) luogo e data di nascita, se noti; c) se è allevato per essere usato nelle procedure; d) per i primati non umani, se discendono da primati non umani nati in cattività. 3. Il fascicolo è tenuto per un minimo di tre anni dalla morte dell'animale o dal suo reinserimento ed è messo a disposizione dell'autorità competente. In caso di reinserimento, le informazioni pertinenti sulle cure veterinarie e sulla situazione sociale tratte dal fascicolo accompagnano l'animale.*”.

(32) “*Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono si osservano le norme che precedono*”.

(33) Così Cass. 25 settembre 2018, n. 22728, che enuncia i seguenti principi di diritto: “- «*La compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salvo l'applicazione delle*”.

oggetto di usufrutto (art. 994 c.c.) (34); gli animali sono compresi nelle scorte vive di un fondo oggetto di usufrutto (art. 998 c.c.) (35) ed anche nella dotatione del fondo oggetto di contratto di affitto (art. 1641 c.c.) (36). L'allevamento di animali connota il contratto di soccida (artt. 2170-2185 c.c.) ed è una delle attività caratterizzanti l'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) (37).

Un caso particolare di locazione di animali può dirsi il contratto di monta, che consiste nella locazione dell'animale maschio perché fornisca l'energia genetica di cui è capace (leggi sulla monta taurina e cavalli stalloni).

III) Acquisto a titolo originario di animali. Gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca si possono acquistare, a titolo originario, con l'occupazione (art. 923, comma 2, c.c.). Per gli animali che formano oggetto di caccia - giusta la disciplina sulla fauna selvatica contenuta nella L. 11 febbraio 1992, n. 157 (38) - l'acquisto per occupazione si ha solo a seguito dell'abbattimento e solo quando questo avvenga nell'ambito di attività venatoria esercitata nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni. A differenza delle specie

norme del codice civile per quanto non previsto»; - «Nella compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto».

(34) «Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo. Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore».

(35) «Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto».

(36) «Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti [artt. 1642 - 1645 c.c.], salvi le norme corporative o i patti diversi».

(37) «È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzi o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».

(38) La novella ha fatto venir meno la natura di *res nullius* degli animali selvatici, che invece sono entrati a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, suscettibile di "trasformarsi" in proprietà privata solo al ricorso di determinati requisiti; ne consegue, che l'art. 923 c.c. non potrà mai applicarsi alle specie non cacciabili e pure a quelle cacciabili se l'attività venatoria non è esercitata nei tempi e con le modalità previste.

cacciabili, i pesci, finché vivono allo stato naturale, continuano ad essere qualificabili come *res nullius*.

I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode; la stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori (art. 926 c.c.).

IV) Responsabilità civile per danni arrecati da animali. Ai sensi dell'art. 2052 c.c. “*Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito*”.

V) Ingresso nel fondo altrui per recuperare propri animali. Il codice riconosce il diritto di accedere al fondo altrui in favore di chi vuole riprendere l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia (art. 843, comma 3, c.c.). Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno; essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano (art. 925 c.c.).

Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo (art. 924 c.c.). L'art. 896 bis c.c. disciplina le distanze minime per gli apari.

VI) Frutti. I parti degli animali costituiscono frutti naturali (art. 820, comma 1, c.c.).

VII) Momenti esistenziali nella disciplina della materia. In questa ipertrofia patrimonialistica, momenti esistenziali possono rinvenirsi nella previsione secondo cui le norme del regolamento del condominio “*non possono vietare di possedere o detenere animali domestici*” (art. 1138, comma 5, c.c.). Tanto a tutela dell'interesse del proprietario a godere della compagnia di cani e/o gatti e di altri animali domestici, compagni fondamentali nella vita di alcune persone. La relazione con gli animali di affezione esce dall'orbita della proprietà e si colloca immediatamente nello spazio della personalità dell'uomo (*rectius*: è una espressione di un diritto della personalità, costituzionalmente inviolabile ex art. 2 Cost.); il valore dell'animale di affezione non rientra - almeno non propriamente - nell'ambito della patrimonialità (39).

La disposizione in esame è coerente con l'evoluzione legislativa e giuri-

(39) In tal senso: P. DONADONI, *Sulla natura giuridica della relazione con l'animale di affezione. La biotetica tra diritto di proprietà e diritto della personalità*, in *Materiali per un storia della cultura giuridica*, Fascioli 1, giugno 2014, pp. 261-263.

sprudenziale, che pone al centro il benessere degli animali e la loro funzione sociale. Questa visione si allinea con il crescente riconoscimento del valore affettivo e relazionale degli animali domestici, considerati ormai non più meri beni materiali, ma esseri senzienti con un ruolo significativo nella vita delle persone. In questo contesto, le restrizioni assolute imposte dai regolamenti condominiali - anche se contrattuali - appaiono in contrasto con il principio di tutela dei diritti individuali e della dignità umana.

L'effetto pratico di questa impostazione è che qualsiasi clausola regolamentare che imponga un divieto generalizzato alla detenzione di animali domestici all'interno del condominio è da ritenersi nulla, indipendentemente dalla sua origine. Tale interpretazione comporta un'importante limitazione al potere regolamentare dei condomini e dei costruttori, garantendo una tutela rafforzata per i proprietari di animali domestici.

Una questione essenziale è quella di garantire un giusto equilibrio tra i diritti dei proprietari di animali e quelli degli altri condomini, evitando situazioni di disturbo o pregiudizio alla convivenza pacifica. Sebbene il diritto alla detenzione di animali domestici sia garantito, rimangono valide le regole sulla corretta gestione degli spazi comuni e sul rispetto della quiete condominiale. Ad esempio, eventuali comportamenti molesti degli animali (rumori eccessivi, odori sgradevoli, mancanza di pulizia) possono ancora essere oggetto di intervento da parte dell'amministrazione condominiale (40).

VIII) Tecniche per stimolare condotte materiali e morali in favore di animali. Lo stimolo di specifiche condotte a beneficio degli animali può essere conseguito con l'apposizione di condizioni negoziali nelle quali l'evento futuro ed incerto è la cura, la tutela, la protezione di animali. Analoga finalità si può conseguire con la previsione di oneri, beneficianti animali, nei negozi a titolo gratuito (41). Possono essere create associazioni e fondazioni oppure costituiti trust aventi quale scopo la cura e/o tutela di animali.

Una reminiscenza della favola di Esopo ha condotto alla descrizione del patto societario squilibrato come “*patto leonino*” (art. 2265 c.c.) (42).

Da questa rapida sintesi emerge che, in linea di massima, il nostro codice considera gli animali alla stregua di oggetti (cose mobili). Come tali, essi sono - ad esempio - parte del patrimonio del defunto, tanto quanto un'automobile, una casa ecc., quindi sostanzialmente possono andare in eredità a qualcuno.

Proprio perché gli animali non sono considerati soggetti giuridici, ma

(40) Su tali aspetti: M. CISTARO, *Regolamento condominiale e animali domestici: il riconoscimento del loro valore affettivo*, in *Immobili & proprietà*, n. 6, 1 giugno 2025, pp. 361 e ss.

(41) Artt. 647-648 c.c. per il testamento e artt. 793-794 c.c. per la donazione. Specificamente, in dottrina e giurisprudenza, si ritiene che l'autonomia privata consenta di apporre l'onere a tutti gli altri negozi a titolo gratuito, quali comodato o mutuo a titolo gratuito.

(42) “È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.

“beni” di proprietà, la legge non consente di lasciare per disposizione testamentaria i propri beni direttamente agli animali. È però possibile devolvere i propri beni ad un ente o ad una persona alla specifica condizione o con l’onere che questi compiano le operazioni di cura e assistenza desiderate. In altre parole è possibile effettuare dei lasciti a favore di un altro soggetto (persona fisica o giuridica) che si prenda cura dell’animale e nominare un esecutore testamentario, ossia un soggetto terzo con il compito di verificare che vengano esattamente eseguite le disposizioni testamentarie lasciate dal proprietario.

8. Orientamenti giurisprudenziali in materia civile.

Con decreto del 7 dicembre 2011 il giudice tutelare di Varese ha affermato l’esistenza, nel nostro ordinamento, di un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia (43). Il caso è quello di un’anziana signora, che - costretta a trasferirsi presso una residenza per anziani a causa di una malattia invalidante e non emendabile - ha manifestato il desiderio di mantenere un rapporto stabile con il proprio cane, affidato alla sua migliore amica a causa del divieto di detenzione di animali stabilito presso il centro assistenziale. Nel ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, la signora chiedeva la regolamentazione dei compiti da imporre all’amica nella cura del cane (come portarlo a passeggio, come nutrirlo) e, soprattutto, dei giorni di visita presso il Centro, per continuare a vederlo. Il giudice ha osservato che “*nell’attuale ordinamento, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, nel caso di specie, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane*”.

La valenza della pronuncia in esame può essere colta appieno ove si considerino le conseguenze del riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia anche in altri ambiti del diritto.

Si pensi a quello della crisi matrimoniale (separazione e divorzio), per cui i giudici dovranno tenere conto dell’esigenza di regolamentazione del rapporto con l’animale domestico, che sia oggetto di contesa tra i coniugi litigiosi. Circa l’affidamento dell’animale di affezione in caso di crisi della coppia, si è pervenuti al riconoscimento dell’animale stesso come “essere senziente”, non più collocabile nell’area semantica concettuale delle cose (Tribunale Milano 13 marzo 2013), riconoscendo, da ultimo, la necessità di salvaguardare l’interesse materiale, spirituale ed affettivo dell’animale do-

(43) Caso citato altresì in M. PITTALIS, *La tutela normativa e giurisprudenziale degli esseri animali*, cit.

mestico, con applicazione analogica delle disposizioni in tema di affidamento dei minori (Tribunale Roma 15 marzo 2016, n. 5322); in termini di “assegnazione” e non di affidamento si era invece espresso il Tribunale di Sciacca (sent. 19 febbraio 2019), che ha affermato che nella scelta del regime di assegnazione esclusivo ad uno dei coniugi o alternato tra di essi deve essere preferita la parte che assicuri il miglior sviluppo dell’identità dell’animale stesso ed ha disposto l’assegnazione esclusiva del gatto e l’affidamento condiviso del cane (44).

Si pensi, poi, all’ambito della responsabilità extracontrattuale per il danno subito dal proprietario per il pregiudizio arrecato all’animale di affezione, dove tuttora pesa l’opinione espressa dalla Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, che incidentalmente ha inquadrato tra i danni bagatellari quello da perdita di animale domestico, escludendone la risarcibilità ex art. 2059 c.c. (45). Va rilevato che l’opinione espressa dalle Sezioni Unite della Cassazione non ha avuto un seguito uniforme (46).

(44) Casistica citata in M. PITTALIS, *La tutela normativa e giurisprudenziale degli esseri animali*, cit.

(45) Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972:

- “3.2. [...] *Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l’errato taglio di capelli, l’attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l’invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell’animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico. In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall’individuazione dell’interesse lesso, e quindi del requisito dell’ingiustizia.*

- “3.9. *Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità.*

Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici.

Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

In tal senso, per difetto dell’ingiustizia costituzionalmente qualificata, è stato correttamente negato il risarcimento ad una persona che si affermava ‘stressata’ per effetto dell’installazione di un lampione a ridosso del proprio appartamento per la compromissione della serenità e sicurezza, sul rilievo che i menzionati interessi non sono presidiati da diritti di rango costituzionale (sent. n. 3284/2008).

E per eguale ragione non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidente la lesione su un rapporto, tra l’uomo e l’animale, privo, nell’attuale assetto dell’ordinamento, di copertura costituzionale (sent. n. 14846/2007).

(46) Si rileva in dottrina che “*Dal 2008 ad oggi, sono pervenute all’Osservatorio 24 sentenze in tema di danno da perdita dell’animale d’affezione. Di queste: 10 sentenze si collocano nel solco dell’orientamento inaugurato dalla SS.UU. del 2008 e, richiamando quegli arresti, negano dunque ristoro al pregiudizio non patrimoniale; viceversa le restanti sentenze, si pongono in posizione critica rispetto alla Cassazione, riconoscendo e ristorando il pregiudizio. [...] Si pone, fin da subito, in aperta critica con la Cassazione, il Tribunale di Rovereto [sentenza 18 ottobre 2009], il quale evidenzia come il rapporto tra il padrone e l’animale si inserisca, a pieno titolo, in una di quelle attività realizzatrici della persona tutelate all’art. 2 Cost. e goda, pertanto, della copertura costituzionale necessaria a garantirne*

I precedenti giurisprudenziali aventi ad oggetto danni provocati ad animali (ed ai loro proprietari) per fatto illecito di terzi o per *veterinary malpractice* aumentano. In questa sede si fa riferimento al danno subito dal proprietario: quanto dovuto al proprietario trova fondamento in un diritto proprio di quest'ultimo (il diritto di proprietà, o, se trattasi di animale da reddito, il diritto ai frutti che risulti pregiudicato): ciò è diretta conseguenza del fatto che l'animale è, per la legge, mero oggetto.

L'ordinamento riconosce innanzitutto al proprietario la risarcibilità del danno materiale conseguente alla perdita totale (morte o sottrazione definitiva) o parziale (lesione) del bene (si pensi ad un cavallo da corsa reso incapace di competere, oppure a un animale da esposizione che venga menomato). A fronte di tale situazione - che può derivare da fatto illecito (anche penale) o da un inadempimento contrattuale - si riconosce, generalmente, al proprietario il diritto al risarcimento nei limiti del valore di mercato del bene-animale, in caso di morte, o della diminuzione del valore di mercato. Tale tipologia di danno corrisponde a ciò che il diritto nordamericano individua come *fair market value* (valore equo). Quando, invece, l'animale non ha un valore di mercato significativo, la somma riconosciuta al proprietario a titolo di danno materiale tende quasi sempre ad essere irrisoria. Il che, ovviamente, può non apparire *fair* al soggetto privato della presenza dell'animale, specialmente in presenza di un legame affettivo forte.

In questi casi, occorre verificare la possibilità di riconoscere altre due componenti del danno, ossia il risarcimento delle spese necessarie per le cure e il sostentamento dell'animale ferito, se ve ne sono, e la possibilità di ottenere il ristoro del danno morale per la privazione del rapporto con l'animale. Infine, un cenno merita il problema della eventuale sussistenza, e conseguente risarcibilità, del danno biologico *iure proprio*, analogamente a quanto riconosciuto in giurisprudenza per la perdita di un congiunto.

Quanto al danno materiale, va evidenziato che le spese mediche sostenute per la cura dell'animale sono dovute al proprietario (o ad altro soggetto che le abbia sostenute), a prescindere dal valore venale dell'animale stesso. Si tratta, infatti, di un danno diretto derivante dall'illecito che deve essere risarcito senza limiti. Il risultato non è ovvio, in quanto, trattandosi di bene, decisioni risalenti avevano previsto, in applicazione del criterio di economicità, che le spese fossero rifuse solo entro il limite del valore di mercato dell'animale. Questo limite è stato superato in molte giurisdizioni; anche la giurisprudenza italiana, pur in assenza di riferimenti normativi, sembra allinearsi a questa soluzione. Ciò si deve anche alla presenza di assicurazioni che garantiscono gli stessi respon-

la tutela risarcitoria" (così: E. SERANI, *Il risarcimento del danno da perdita dell'animale d'affezione a 10 anni dalle SS.UU. 2008: il lungo cammino di un danno controverso*, in *Danno e Responsabilità*, n. 2, 1 marzo 2019, pp. 208 e ss.).

sabili (attraverso polizze di responsabilità civile). Le spese saranno riconosciute, ovviamente, su presentazione della necessaria documentazione (spese veterinarie, medicinali, ecc.). Laddove vi sia una polizza assicurativa che copre le spese mediche per l'animale, il ristoro potrà derivare direttamente dall'assicuratore, con sua surroga nei confronti del responsabile nei limiti dell'indennizzo versato.

Nell'ambito dei danni riconosciuti per la perdita di un animale a causa di fatto del terzo, si pone il problema di stabilire se, oltre al danno materiale, vi sia spazio per altre voci risarcitorie, in particolare con riferimento al danno biologico (del proprietario) ed al danno morale (la sofferenza emotiva derivante dalla perdita dell'animale). Quanto al danno biologico, esso potrebbe essere ricondotto al pregiudizio derivante dalla privazione del rapporto con l'altro. La costante giurisprudenza autoctona conferma che la perdita di un coniunto può essere fonte di danno biologico laddove, a seguito del trauma, la persona cada in uno stato soggettivo di sofferenza non limitato al patema d'animo transeunte, ma degenerato in una patologia psichica permanente (disturbo post-traumatico da stress caratterizzato da tono triste dell'umore, tendenza al pianto, stato di tensione associato a momenti di angoscia nell'affrontare i temi legati all'evento luttooso in presenza di segni critici di patologia depressiva). In relazione alla presenza di un danno biologico *iure proprio* per morte del coniunto, la giurisprudenza ne ha distinto ed avallato la sussistenza in via disgiunta dal danno morale. Muovendo da questa ricostruzione, si può affermare che, in via del tutto astratta, dovrebbe essere pienamente riconosciuto il danno biologico *iure proprio* anche in caso di perdita dell'animale, ovviamente non in via automatica, ma in base ad una rigorosa prova. La giurisprudenza, rispetto al caso qui in esame, è però del tutto priva di precedenti rilevanti. Oltre ai limiti probatori, imposti dal criterio generale per cui il soggetto che intende far valere un diritto deve darne prova, si pone una specifica difficoltà che, anche in relazione alla perdita di persone care, riconosce il danno biologico *iure proprio*, cioè in capo allo stesso familiare, solo laddove la sofferenza psico-fisica sia tale da non ridursi al danno morale (c.d. *pain and suffering*; ossia dolore e sofferenza) ma si traduca in un pregiudizio della stabilità psico-fisica dell'individuo per effetto del patimento subito e della perdita del legame familiare. È evidente che, sino a quando l'animale continuerà ad essere identificato come un mero bene, il percorso per provare che la privazione del rapporto affettivo con l'animale sia talmente grave da portare ad un danno biologico *iure proprio* appare tutto in salita.

Infine, si pone il problema di valutare la risarcibilità del danno morale conseguente a perdita dell'animale d'affezione. In via generale, nel nostro ordinamento il danno morale è riconosciuto secondo la regola dell'art. 2059 c.c., che prevede che il danno non patrimoniale sia risarcito solo nei casi determinati dalla legge, ovvero nei casi in cui l'azione configura anche un reato. La

giurisprudenza - con condivisibile atteggiamento *pro-victim* - ha esteso l'applicazione del danno morale sino a renderla pressoché automatica e ha superato il limite della configurazione del reato previsto dall'art. 2059 c.c. (47).

In tempi più recenti, la giurisprudenza di legittimità in sede civile è tornata sul problema del riconoscimento del danno morale a fronte di uccisione dell'animale. Con una decisione del 2007, la Suprema Corte ha ammesso la risarcibilità del danno morale per perdita di animale in via del tutto astratta, pur negandone la sussistenza nell'ambito della specifica controversia (48). E nonostante una successiva decisione della Suprema Corte abbia confermato il diritto al ristoro del danno morale in capo al proprietario per la morte dell'animale domestico avvenuto durante la custodia presso terzi (49), la giurisprudenza di merito continua ad essere recalcitrante e non univoca.

Il fatto illecito, oltre che un danno al proprietario dell'animale, può arrecare un danno direttamente all'animale. Non essendo l'animale un soggetto di diritto non si configura evidentemente un diritto dell'animale al risarcimento. Tuttavia, in sostituzione dell'animale, può agire un ente esponenziale. Tale problematica verrà di seguito esposta nel paragrafo relativo alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive collegate agli animali.

9. La disciplina nel codice di procedura civile.

Nell'art. 514 c.p.c. è previsto che tra le “cose mobili assolutamente impi-

(47) Il diritto vivente, ossia l'orientamento del giudice di legittimità a partire dall'anno 2008, superando la lettera dell'art. 2059 c.c., ritiene che i “*casi determinati dalla legge*” ex art. 2059 c.c. devono essere individuati nei diritti fondamentali tutelati nella Costituzione (salute ex art. 32 Cost., lavoro ex art. 36 Cost., diritto alla vita di relazione ex art. 2 Cost., ecc.). Ossia, la circostanza che un valore sia tutelato nella Costituzione comporta che implicitamente vi è una previsione di tutela con la tecnica del risarcimento del danno.

(48) Cass., 27 giugno 2007, n. 14846: “*NEL QUARTO MOTIVO si deduce l'error in iudicando per la esclusione del danno esistenziale in relazione alla perdita dell'amato cavallo (OMISSIS), cui i coniugi erano particolarmente affezionati. In senso contrario si osserva che, pur ammettendo questa Corte (V. Cass. SS unite 14 marzo 2006 n. 6572 e Cass. 15 giugno 2005 n. 15022) la tutela di situazioni soggettive costituzionalmente protette o legislativamente protette come figure tipiche di danno non patrimoniale, rientranti sotto l'ambito dell'art. 2059 c.c., costituzionalmente orientato, la perdita del cavallo in questione, come animale da affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta. La parte che domanda la tutela di tale danno, ha l'onere della prova sia per l'an che per il quantum debatur; e non appare sufficiente la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita delle qualità della vita. Inoltre la specifica deduzione del danno esistenziale impedisce di considerare la perdita, sotto un profilo diverso del danno patrimoniale (già risarcito) o del danno morale soggettivo e transeunte”.*

(49) Cass., 25 febbraio 2009, n. 4493, enunciante che sussiste la responsabilità della clinica veterinaria, in forza del contratto di prestazione d'opera professionale *inter partes* eseguito con imperizia e negligenza, con conseguente titolo dell'attore al risarcimento del danno morale ai sensi dell'art. 2059 c.c.; nel caso di specie è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, equitativamente determinato ai sensi dell'art. 113 c.p.c., dovuto per la perdita di un animale (gatto) a causa di una trasfusione di sangue che ne ha determinato la morte.

gnorabili" vi sono "6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli". L'impignorabilità è collegata ad un interesse esistenziale del debitore e non ad un interesse rilevante ascrivibile all'animale.

Nella disciplina delle "Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo" si prevede che "I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo" (art. 516, comma 2, c.p.c.).

10. La disciplina nel codice penale ed in norme incriminatrici extracodicistiche.

La legislazione penale da tempo annovera norme che puniscono i reati rivolti contro gli animali (50). Il codice Zanardelli del 1889, primo codice penale dell'Italia unita, prevedeva il reato di maltrattamento di animali. L'art. 491 così disponeva: "*Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda. [...] Alla stessa pena soggiace anche colui il quale per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo*". Rilevava, in proposito, il Ministro di grazia e giustizia Zanardelli nella sua Relazione accompagnatoria al codice, che "*le crudeltà verso gli animali (che non v'è motivo di limitare, come fa il codice sardo, alle specie domestiche) devono essere condannate e proibite perché il martoriare con animo spietato esseri sensibili, recando loro fieri tormenti, non cessa di essere un male perché quelli che ne soffrono sono privi dell'umana ragione*".

I. Il codice penale prevede - al titolo IX bis del libro II, rubricato "Dei delitti contro gli animali" - un gruppo di delitti che offendono gli animali, di seguito indicati.

- Art. 544 bis (Uccisione di animali) "*1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. 2. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000*".

La previsione del reato di uccisione di animali riconosce il valore giuridico della vita dell'animale, che è soggetto passivo del reato e non mero oggetto materiale.

(50) Per una introduzione: V. FERRARA - G. SAVIELLO, *Osservazioni sulle norme a protezione degli animali. Uno sguardo al bene giuridico di categoria*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2025, 1, pp. 57 e ss.

Per crudeltà va intesa la causazione della morte con modalità o per motivi che urtano la sensibilità umana. L'assenza di necessità richiama invece una nozione più ampia di quella di cui all'art. 54 c.p., riferendosi all'esigenza di soddisfare un bisogno umano o fini produttivi legalizzati.

Nelle attività di macellazione o abbattimento di animali la morte dell'animale sarà cagionata con crudeltà e senza necessità laddove non vengano adottate le procedure delineate nelle fonti dell'U.E. innanzi descritte in tema di protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

- Art. 544 *ter* (Maltrattamento di animali) “*1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale*”.

- Art. 544 *quater* (Spettacoli o manifestazioni vietati) “*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro. 2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale*”.

- Art. 544 *quinquies* (Divieto di combattimenti tra animali) “*1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. 2. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. 3. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma. 4. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo,*

organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro” (51).

Va evidenziato che la portata generale delle norme incriminatrici innanzitutto riportate viene depotenziata dalla disposizione (contenuta pudicamente nelle disposizioni di attuazioni del codice penale) secondo cui “*Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente*” (art. 19 ter disp. att. c.p.).

II. Nella disciplina delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi vengono punite le seguenti condotte:

- abbandono di animali, giusta l'art. 727 c.p.: “*1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. 2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. 3. All’accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno*”.

Stante il delitto di maltrattamenti ex art. 544 ter c.p., la norma in esame si applica quando questo non risulti applicabile, in aggiunta alle ipotesi colpose. L'art. 727 c.p., nel contemplare un reato contravvenzionale procedibile

(51) L'art. 544 sexies c.p. statuisce: “*1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 2. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime. 3. Fatto salvo quanto disposto dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all’indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva*”.

L'art. 544 septies c.p. statuisce: “*Le pene previste dagli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 638 sono aumentate: a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori; b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali; c) se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso*”.

d'ufficio, vale a sensibilizzare contro il fenomeno dell'abbandono volontario degli animali di affezione, specie nel periodo estivo, ma colpisce anche penalmente i comportamenti di negligenza e di indifferenza verso la sorte dell'animale. Si è precisato in giurisprudenza che “*Il bene giuridico protetto dalla fatispecie incriminatrice di cui all’art. 727 c.p., è costituito non dalla integrità fisica dell’animale, bensì dalla sua stessa condizione di essere vivente perciò meritevole di tutela in relazione a tutte quelle attività dell’uomo che possano comportare, anche soltanto per indifferenza o negligenza od incuria, l’infilazione di inutili sofferenze*” (52).

L'art. 589 bis c.p. (omicidio stradale), con l'evidente finalità di disincentivare l'abbandono degli animali, dopo avere prescritto che “*Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni*” enuncia che “*La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze quando dall’abbandono conseguе un incidente stradale che cagiona la morte*”. Analogamente, e con la stessa finalità, l'art. 590 bis c.p. (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime), dopo avere prescritto “*Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per lesioni gravi e da un anno a tre anni per le lesioni gravissime*” enuncia altresì “*Le stesse pene si applicano a colui che abbandona gli animali domestici su strada o nelle relative pertinenze quando dall’abbandono conseguе un incidente stradale che cagiona le lesioni personali*”;

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.) (53).

III. Le disposizioni del codice penale analizzate nei precedenti punti I e II tutelano, in coerenza al preceitto costituzionale di cui all'art. 9, comma 3, Cost., un interesse rilevante ascrivibile all'animale, operano una tutela diretta dell'animale quale autonomo essere senziente - capace di reagire agli stimoli psico-fisici e di provare emozioni - e non quale beneficiario riflesso (54).

(52) Così Cass. pen., 9 ottobre 2017, n. 46365.

(53) “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. [...]. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l’arresto da due a otto mesi e con l’ammenda fino a 10.000 euro”.

(54) In tal senso anche V. FERRARA - G. SAVIELLO, *Osservazioni sulle norme a protezione degli animali. Uno sguardo al bene giuridico di categoria*, in *Rassegna dell’Arma dei Carabinieri*, cit., pp. 58, 60, 67-70. Con riguardo al reato di maltrattamenti di animali ex art. 727 c.p. si è sostenuto (Cass.

L'animale è il soggetto passivo del reato e non mero oggetto materiale. Si è precisato che “*Un passaggio storico si è verificato con la L. 22 novembre 1993, n. 473, che ha tutelato gli animali, domestici e selvatici, da ogni forma di maltrattamento, incrudelimento ed uccisione gratuita, non più semplicemente in via indiretta, come già avveniva in passato, sul presupposto che detta condotta offendeva il sentimento degli uomini, ma in via diretta, sul presupposto che il maltrattamento è comportamento contro altro essere vivente (sia pure animale e non umano). In altri termini, per effetto della suddetta legge, l'animale di affezione non è più un mero oggetto nel nostro ordinamento, ma un soggetto, capace di emozioni proprie e, soprattutto, in grado di sviluppare forti legami di affetto con il padrone e con la famiglia che lo accoglie*” (55).

Va evidenziato, quanto al bene giuridico tutelato dalle disposizioni penali, che si riteneva (e si ritiene tuttora da vari orientamenti dottrinali e giurisprudenziali) che le norme penali in materia di protezione degli animali tutelano il sentimento di pietà che l'uomo prova verso le sofferenze inflitte agli animali (56).

Gli animali sono portatori di diritti e di interessi protetti dalle norme giuridiche. A loro tutela, venendo in rilievo interessi adespoti, vi è l'azione dell'attore pubblico, del Pubblico Ministero che procede d'ufficio, ed altresì l'azione civile (proposta in via autonoma nel processo civile o mediante la costituzione di parte civile nel processo penale) dei soggetti esponenziali di interessi diffusi a tutela degli interessi degli animali. A quest'ultimo riguardo si è precisato in giurisprudenza che una associazione statutariamente deputata alla protezione di una determinata categoria di animali deve riconoscersi come tenenzialmente portatrice degli interessi penalmente tutelati dagli artt. 544 bis ss. e 727 c.p., ma, per evitare forme di abnorme dilatazione nella legittimazione alla tutela civilistica, è necessario che vi sia anche una forma di collegamento territoriale tra l'associazione ed il luogo in cui l'interesse è stato inciso (57).

Tanto in disparte all'azione civile del proprietario dell'animale per il risitorio dei danni ad esso arrecati (58).

pen., 7 novembre 2007, n. 44287) che configurano tale reato, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore (nella specie il maltrattamento era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed in condizioni igieniche disastrate).

(55) Così Cass. pen., 11 aprile 2017, n. 18167.

(56) Critici su tale ricostruzione V. FERRARA - G. SAVIELLO, *Osservazioni sulle norme a protezione degli animali. Uno sguardo al bene giuridico di categoria*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, cit., pp. 63 e ss. anche per il rilievo che i sentimenti non possono essere oggetto di tutela penale. Con una novella al codice penale (L. 6 giugno 2025, n. 82) è stato modificato il titolo IX bis del libro secondo del codice penale intitolato precedentemente “*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*” ed oggi “*Dei delitti contro gli animali*”.

(57) Cass. pen., 5 ottobre 2017, n. 4562.

L'art. 7 L. 20 luglio 2004, n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) dispone che le associazioni e gli enti tutelanti gli animali - individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno (59) - perseguono, ai sensi dell'art. 91 c.p.p., finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla detta legge (ossia: artt. 544 bis - 544 *sexies* c.p.; art. 638 c.p.; art. 727 c.p.). L'art. 91 c.p.p., avente ad oggetto i diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, prevede che “*Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato*”.

Dall'art. 7 cit. si evince che vi è il riconoscimento legislativo della qualità di “*persona offesa dal reato*” all'animale oggetto della condotta criminosa del delinquente; qualità riconosciuta altresì alle associazioni di protezione degli animali.

IV. Nell'ambito dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone è punita l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui. All'uopo l'art. 638 c.p. dispone: “*Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni*”. La disposizione tutela l'interesse all'integrità del patrimonio del soggetto passivo con particolare riferimento agli animali che lo compongono, nonché quello della salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale e della tutela del sentimento di pietà verso gli animali.

V. Infine il codice penale prevede altre fattispecie di reato nelle quali l'animale è uno strumento, una modalità della commissione della condotta criminosa oppure l'oggetto del reato. Vengono in rilievo le seguenti fattispecie:

- diffusione di una malattia degli animali (art. 500 c.p.) (60), a tutela dell'economia pubblica costituente il bene giuridico protetto;

(58) Cass. pen., 15 giugno 2023, n. 37847: “3.12. [...] il delitto di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis c.p. assorbe anche il disvalore eventualmente derivante dall'essere l'animale di proprietà altrui; il proprietario, pertanto, siccome titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento e lesa dall'azione del reo, è certamente titolato a costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da reato; 3.13. non vi è pertanto alcuna contraddizione nel fatto che la proprietaria del gatto si sia costituita parte civile ed abbia ottenuto il risarcimento dei danni (ancorché da liquidarsi in separata sede)”.

(59) Attualmente l'individuazione è operata dall'art. 12 del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 135.

(60) “*Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire mille a ventimila*”.

- l'aggravante del furto ex art. 625 n. 8 c.p. (se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria);

- introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);

- disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone suscitando o non impedendo strepiti di animali (art. 659 c.p.).

È stata depenalizzata, in virtù dell'art. 33, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 e costituisce un illecito amministrativo, la condotta di omessa custodia e mal governo di animali (*illo tempore* costituente reato contravvenzionale ex art. 672 c.p.).

VI. L'art. 4 della L. 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) criminalizza il traffico illecito di animali da compagnia. All'uopo si dispone: “*1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. 2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1. 3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. [...].*”.

11. La disciplina nel diritto amministrativo.

La disciplina di diritto amministrativo è posta - nelle situazioni che coinvolgono animali - a presidio dell'ordinato svolgimento del vivere civile, ossia è eminentemente di polizia amministrativa. Tra le numerosissime disposizioni ricordiamo quelle di seguito indicate.

I. “*Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la li-*

cenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo" (art. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

II. La disciplina contenuta nei regolamenti locali di igiene e sanità e di polizia veterinaria (artt. 344-346 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie).

III. *"L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 337"* (art. 189, comma 9 bis, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada).

All'evidenza la disposizione riconosce un implicito diritto dell'animale ad essere soccorso, non spiegandosi altrimenti il dovere di soccorrere previsto dallo stesso codice anche in presenza di animali *res nullius*. Le regole previste mirano a indurre chiunque si imbatta in un animale ferito ad attivarsi con il soccorso diretto o chiamando gli opportuni aiuti. La previsione di tale obbligo, che non risulta immediatamente correlato a un diritto proprietario di altri (sebbene vi sia un limite al dovere di soccorso riferito agli animali da affezione, da reddito o protetti, riconosce - come detto innanzi - implicitamente il diritto dell'animale alla vita o a vedersi soccorso, alleviando le sofferenze). Il legislatore non ha agito in via positiva, affermando *expressis verbis* un diritto (quello dell'animale), ma ha operato in via rimediale, prevedendo la sanzione a fronte della violazione di un dovere: in questo modo si è riconosciuto, attraverso lo strumento di tutela, il diritto implicito alla vita e alla cura in capo all'animale. Ciò è confermato dal fatto che l'obbligo di soccorso è previsto indipendentemente dall'esistenza di un proprietario dell'animale al quale debba essere garantita la "sopravvivenza" della proprietà stessa.

IV. *"Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati*

in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri” (art. 169, comma 6, D.L.vo n. 285/1992; la violazione della disposizione comporta l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo comma 10).

V. L. 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

L’art. 1, avente ad oggetto i principi generali, enuncia: “*Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente*”.

L’art. 2 disciplina il trattamento dei cani e di altri animali di affezione: “1. *Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.* 2. *I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere soppressi.* 3. *I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.* 4. *I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.* 5. *I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.* 6. *I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, [...] possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.* 7. *È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.* 8. *I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.* 9. *I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.* 10. *Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.* 11. *Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell’unità sanitaria locale.* 12. *Le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso”.*

La trasgressione dei precetti contenuti nella legge sul randagismo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative (61).

Dalla legge in esame - raccordata con le altre disposizioni rilevanti - si può desumere che il Sindaco è da ritenersi responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale. All'uopo si precisa in giurisprudenza:

“Invero, in via generale, il D.P.R. 31 marzo 1979, all'art. 3, attribuisce al Sindaco la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali presenti sul territorio comunale. D'altra parte, in base al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante Regolamento di Polizia Veterinaria, il Sindaco è individuato quale massima autorità sanitaria locale, con poteri decisioni e coercitivi maggiori a quelli riconosciuti agli operatori del Servizio AUSL (operatori che, esercitando funzioni di vigilanza, svolgono di fatto un ruolo di supporto tecnico per il Sindaco). Ed ancora: la L. 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali e le più recenti L. n. 94 del 1997 e L. n. 127 del 1997, nonché i successivi decreti attuativi ed i successivi regolamenti sulle autonomie locali hanno definito ulteriormente gli ambiti delle competenze comunali in materia. E la L. 14 agosto 1991, n. 281, all'art. 4, ha attribuito espressamente ai Comuni il risanamento dei canili comunali e la costruzione di rifugi per cani.

In definitiva, in base al combinato disposto di cui alle norme citate, il Comune, nella persona del Sindaco, è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l'obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di confisca. Se, invero, deve ammettersi una responsabilità dello Stato per le spese di custodia nel corso del procedimento e del processo penale, deve invece escludersi che tale responsabilità permanga anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca, allor quando cioè si ripristinano, in capo ai comuni, tutti i doveri e gli oneri previsti dalla normativa vigente, sopra succintamente richiamata” (62).

VI. L. 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

L'art. 1, rubricato fauna selvatica, tra l'altro, enuncia: “*1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della*

(61) Art. 5 (Sanzioni) “*1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione. 2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila. 3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila. 4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni”.*

(62) Così Cass. pen., 11 aprile 2017, n. 18167.

comunità nazionale ed internazionale. [...] 2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. [...]".

Circa l'oggetto della tutela, l'art. 2 ai commi 1 e 2 enuncia: “*1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*); b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes e Falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina pratolina (*Tetraz tricolor*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicnemus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*); c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19”.*

Giusta l'art. 3 (Divieto di uccellagione) “*È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati*”.

L'art. 4 (Cattura temporanea e inanellamento) enuncia: “*1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. [...]”.*

L'art. 10 regola i piani faunistico-venatori: “*1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. Le regioni e le province, con le modalità ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio. 3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni. 4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole. 5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. 6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmatica della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. 7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale*

tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali. 8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambiente fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone; d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate; e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati; f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c); g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. [...]".

L'art. 12 regola l'esercizio dell'attività venatoria: “*1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge. 2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. 3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. 4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. 5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b)*

da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata. 6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. [...] 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. [...] 10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza. 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni. 12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate [...]".

VII. L. 20 luglio 2004, n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate). L'art. 2, comma 1, dispone che “È vietato utilizzare cani (*Canis lupus familiaris*) e gatti (*felis silvestris* e *felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale”, con la previsione di sanzioni penali ed amministrative in caso di violazione della regola.

VIII. D.L.vo 11 maggio 2018, n. 52, recante la disciplina della riproduzione animale, sia con monta naturale che con inseminazione artificiale.

IX. D.L. vo 28 febbraio 2021, n. 36 (attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo). Il titolo IV del testo (artt. 19-24) disciplina le attività di sport che prevedono l'impiego di animali con la finalità di garantire il benessere degli animali impiegati in attività sportive, con particolare riguardo al cavallo atleta. Con una

sorta riconoscimento per l'attività svolta è prescritto che “È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario” (art. 19, comma 6);

X. Art. 10 L. 6 giugno 2025, n. 82. Questa disposizione sancisce il divieto di detenzione di animali di affezione alla catena. Viene così disposto: “1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro”.

12. Situazioni giuridiche soggettive collegate agli animali.

Dal rapido *excursus* innanzi effettuato emerge che l'animale viene in rilievo per il diritto sotto un duplice profilo.

In primo luogo come possibile oggetto di un diritto - come un bene ex art. 810 c.c. (63) - nella titolarità di un soggetto di diritto (persona fisica, persona giuridica, ente di fatto). Possibile, non necessario. Vi sono gli animali selvatici che sono *res communes omnium*, anche se per l'Italia titolare della fauna selvatica è lo Stato. Animali senza padrone sono anche quelli randagi.

In secondo luogo come entità alla quale l'ordinamento collega interessi (diritti soggettivi e/o interessi legittimi e/o interessi diffusi) meritevoli di tutela; a fronte di tali interessi vi sono dei doveri dell'uomo nei confronti degli animali (64). A tutela di tali interessi - ove gli stessi abbiano una rilevanza ultraindividuale, non meramente privatistica e, quindi, pubblicistica - intervengono gli organi pubblici appositamente individuati dall'ordinamento, ossia: a) lo Stato per la tutela penale; b) gli enti pubblici (la Pubblica amministrazione) per la tutela amministrativa.

Ove invece i detti interessi abbiano una rilevanza individuale (esclusivamente inerenti all'animale), privatistica, si pone il problema della loro tutela. L'animale, non costituendo un soggetto di diritto, non è titolare giuridico dei

(63) Secondo cui “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”.

(64) Si rileva in giurisprudenza: “Va tuttavia precisato che la disciplina pubblicistica che appresta tutela agli animali non rende comunque questi ultimi titolari di diritti. L'animale, per quanto sia un essere senziente, non può essere soggetto di diritti per la semplice ragione che è privo della c.d. ‘capacità giuridica’ (che si definisce, appunto, come la capacità di essere soggetti di diritti e di obblighi); capacità che l’ordinamento riserva alle persone fisiche e a quelle giuridiche. L’animale, perciò, è solo il beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non il titolare di un diritto alla tutela giuridica. In questo senso, la comune espressione ‘diritti degli animali’ va intesa in senso atecnico, agiuridico, con essa intendendosi riferire, non già alla (inconfigurabile) titolarità di diritti soggettivi da parte degli animali, ma al complesso della tutela giuridica che il diritto pubblico appresta in difesa di quegli esseri viventi” (così Cass. 25 settembre 2018, n. 22728).

detti interessi, che - come innanzi evidenziato - sono adespoti. In questa evenienza alla loro tutela si provvede ad opera di un legittimato straordinario, in surrogazione, individuato dall'ordinamento. Il legittimato straordinario va individuato nell'ente esponenziale degli interessi degli animali, che può, quindi, provvedere alla tutela civile degli interessi animali e può avere anche un ruolo sussidiario nell'ambito della tutela penale ed amministrativa.

Per la piena intellegibilità di quanto esposto appare opportuno esplicare i concetti di interesse diffuso e di ente esponenziale.

Di norma gli interessi (65) sono in attribuzione ad un determinato soggetto (con la posizione di diritto soggettivo oppure di interesse legittimo), che ne è titolare.

Gli interessi diffusi, invece, sono privi di titolare: sono interessi appartenenti ad una pluralità indifferenziata di soggetti, a collettività indeterminate. Essi hanno ad oggetto un bene della vita non appropriabile in forma individuale (66). Interesse diffuso è quello avente ad oggetto l'ambiente, il paesaggio, la biodiversità e gli ecosistemi, il patrimonio culturale, la concorrenza, i consumatori, la tutela degli animali. L'interesse, ad esempio, all'ambiente salubre è un interesse appartenente in modo indistinto e indifferenziato ai componenti della comunità locale, senza ascriversi ad uno specifico residente. Questi interessi vengono definiti "adespoti". La tutela degli interessi diffusi, in assenza di un autonomo e "naturale" titolare è problematica e ha dato luogo a un pluridecennale dibattito in dottrina e giurisprudenza (67). Raccogliendo gli stimoli forniti dal legislatore e dalla giurisprudenza si può ritenere che la tutela degli interessi diffusi possa avversi con la individuazione di un soggetto *ad hoc* (creato appositamente o riconosciuto come idoneo se preesistente) attributario della cura dell'intero interesse o di una frazione di esso e, quindi, della titolarità *in toto* o *pro parte* dell'interesse. Tanto a mezzo di una legge che attribuisca la cura dell'interesse diffuso a un dato soggetto o della iniziativa spontanea di interessati

(65) I soggetti giuridici agiscono a tutela di un dato interesse, di conseguenza le situazioni soggettive coinvolgono interessi. "L'interesse non è il bene, ma il valore relativo che un determinato bene ha per un certo soggetto, sì che s'intende, fra l'altro, come in ordine allo stesso bene sia possibile una gradazione degli interessi di più soggetti" (Così: F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, IX edizione, Jovene, 1966, p. 69). Il soggetto tende al bene, è con esso in un rapporto di tensione, vuole conseguirlo. L'interesse è ciò che può contribuire a soddisfare i bisogni del soggetto, e quindi la tendenza verso quel *quid* idoneo a soddisfare i bisogni dell'agente. L'interesse è giuridico se è preso in considerazione dal diritto. Gli interessi privi di qualunque protezione costituiscono gli interessi di fatto perché il diritto non assume posizione verso di essi e li lascia alla loro sorte. Dal punto di vista della qualità del titolare distinguiamo gli interessi in privati e pubblici.

(66) Per una introduzione generale: N. TROCKER, voce *Interessi collettivi e diffusi*, in *Enc. Giur.*, Giuffrè, vol. XVII, 1989, pp. 1-9. R. FERRARA, voce *Interessi collettivi e diffusi (ricorso giurisdizionale amministrativo)*, in *Digesto Discipline Pubblicistiche*, UTET, vol. VIII, 1993, pp. 481-500.

(67) Per il quale *ex plurimis*: R. FERRARA, voce *Interessi collettivi e diffusi (ricorso giurisdizionale amministrativo)*, cit., pp. 482-495.

che creino, contrattualmente, un centro organizzato, un ente collettivo deputato alla cura dell'interesse in esame.

Il legislatore spesso è intervenuto in tema di interessi diffusi, con varie tecniche di tutela, soggettivizzandoli. Ciò è accaduto, ad esempio, con l'interesse all'ambiente salubre, che è stato attribuito alla titolarità dello Stato con riconoscimento di specifici interessi in capo ad associazioni di categoria individuate dal Ministero dell'Ambiente (68).

Una soggettivizzazione può avversi anche in via contrattuale, oltrecché in via istituzionale. Difatti è possibile che determinati soggetti creino un ente collettivo avente lo specifico scopo di tutelare un interesse diffuso; tutela concretantesi, poi, in iniziative (o azioni) ed interventi, sia in sede di procedimento amministrativo che in sede giurisdizionale. Ciò è possibile senza la necessità di un espresso riconoscimento legislativo e al di fuori dei modelli delineati dal legislatore (salvo, beninteso, che la legge non preveda l'esclusività sia della tipologia dei soggetti collettivi, che delle azioni di tutela). Vengono in rilievo, difatti, formazioni sociali ex art. 2 Cost. - create da soggetti interessati, nel libero esercizio dell'autonomia privata - coerenti con i principi della sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, Cost. (69). In armonia con i principi regolatori degli enti collettivi, specie non patrimoniali (associazioni, comitati, fondazioni), lo scopo non egoistico deve essere ben delineato e il patrimonio congruo rispetto agli obiettivi statutari (70). All'uopo, per consolidato ori-

(68) Art. 13, comma 1, L. 8 luglio 1986, n. 349: “Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente [...].” A queste associazioni è riconosciuta: a) la legittimazione all'intervento nei giudizi per danno ambientale e a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi (art. 18, comma 5, L. n. 349/1986); b) la titolarità dell'interesse alla richiesta dell'intervento statale in materia di prevenzione e ripristino ambientale (art. 309, comma 2, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152); c) la legittimazione ad impugnare, con ricorso al T.a.r. o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'autorizzazione paesaggistica (art. 146, comma 12, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, prevedente altresì che “Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”); d) la legittimazione a proporre ricorso giurisdizionale avverso il nulla osta rilasciato dall'Ente parco (art. 13, comma 2, L. n. 394/1991).

(69) Conf. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 febbraio 2020, n. 6 secondo cui “Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l'azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un'espressa previsione di legge in tal senso”.

(70) L'art. 1, comma 3, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 - contenente norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private del primo libro del codice civile - prescrive: “Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo”.

tamento giurisprudenziale, si richiedono tre requisiti: a) gli enti devono per seguire statutariamente in modo strutturato e non occasionale obiettivi di tutela; b) devono possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; c) devono avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (71). Questa puntualizzazione è coerente con le categorie generali: l'ente collettivo - in possesso degli elementi costitutivi (plurisoggettività, scopo, patrimonio) - è un soggetto di diritto, titolare del diritto di azione ex art. 24 Cost. a tutela delle proprie situazioni soggettive.

L'interesse diffuso, con la soggettivizzazione istituzionale o volontaria, può integrare un diritto soggettivo o un interesse legittimo del quale è titolare l'ente esponenziale (72).

Nella specifica materia che ci riguarda molto variegato e partecipato è l'associazionismo a tutela degli animali. Tra gli enti collettivi a protezione degli animali ricordiamo: l'Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) (73);

(71) *Ex plurimis*: Cons. Stato, 16 febbraio 2010, n. 885. In senso analogo: Cons. Stato, 5 aprile 2022, n. 2520 secondo cui in tema di impugnazione di provvedimenti che incidono sull'ambiente, la legittimazione al ricorso, ovvero la titolarità di un interesse differenziato dal *quis de populo*, è stabilita *ex lege* per le associazioni nazionali iscritte nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'ambiente (artt. 13 e 18, L. n. 349/1986); per le associazioni (e le sezioni) di carattere locale deve essere fornita la prova rigorosa dei seguenti tre requisiti: i) che l'associazione tuteli in modo effettivo e non occasionale determinati interessi diffusi; ii) che abbia nel suo statuto una disposizione specifica che qualifichi la tutela di questi interessi come finalità dell'associazione; iii) che sia configurabile un effettivo pregiudizio agli interessi giuridici protetti al centro dell'attività dell'associazione. Ancora: Cons. Stato, Ad. Plen., 20 febbraio 2020, n. 6 affermando il principio di diritto che gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l'azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un'espressa previsione di legge in tal senso.

(72) Su tali concetti (interesse diffuso ed ente esponenziale): S. DE FELICE, M. GERARDO, *Diritto amministrativo*, 1, Parte generale, Pubblicazione indipendente, Distribuzione su Amazon Libri, 2024, pp. 115-118.

(73) Giusta l'art. 1, comma 1, dello Statuto l'Ente ha per scopi: "a) di provvedere alla protezione degli animali, della biodiversità, della natura, degli ecosistemi e degli habitat naturali, per il futuro di tutte le specie viventi del pianeta; b) di svolgere ogni attività di tutela dei diritti degli animali in ambito legislativo, giudiziario, sociale, culturale, didattico e formativo in Italia e all'estero; c) di promuovere comportamenti e stili di vita rispettosi degli animali e della loro dignità, della biodiversità, della conservazione della natura, degli equilibri climatici, della sostenibilità ambientale, e contro forme di sfruttamento come gli allevamenti intensivi, l'attività venatoria, la sperimentazione animale; d) di orientare i comportamenti umani alla solidarietà, al volontariato, alla sussidiarietà, contro ogni forma di violenza, di costrizione, di prevaricazione, di maltrattamento, di discriminazione di razza, di specie, di genere; e) di collaborare con ogni soggetto giuridico, istituzione o ente, italiani o stranieri, pubblici o privati, affinché la protezione degli animali e la tutela dei loro diritti nonché i comportamenti umani rispettosi degli animali non umani e dell'ambiente, siano incentivati, promossi e sviluppati, anche concorrendo per queste finalità al perfezionamento della normativa vigente in Italia, nell'Unione Europea, nel mondo; f) di sviluppare ogni attività di protezione degli animali e di tutela dei loro diritti nonché la difesa dell'ambiente e della biodiversità anche tramite l'istituzione e la gestione di strutture di assistenza

l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) (74); l'Associazione Nazionale Protezione Animali per la Vita (Anpav) (75); la LIPU - "Lega italiana protezione uccelli" (76); il WWF (World Wildlife Fund) Italia (77), la Lega Anti Vivisezione (LAV) (78).

e di ricovero di animali - ad esempio per la prevenzione e la lotta al randagismo -, oasi, aree di protezione, centri di recupero della fauna selvatica, contribuendo con ciò a far fronte alle esigenze di assistenza veterinaria e di fornitura di prestazioni e servizi ai propri aderenti; g) di cooperare anche tramite le proprie Guardie Zoofile con le autorità preposte alla prevenzione e alla repressione dei reati contro gli animali e contro l'ambiente, tramite attività diretta o sussidiaria; h) di promuovere e realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; i) di adoperarsi per proteggere, soccorrere e curare gli animali e tutelare l'ambiente anche in situazioni e contesti straordinari o emergenziali partecipando anche a iniziative, missioni e progetti di protezione civile (ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni) nonché di cooperazione internazionale (ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni) nell'ambito e nel rispetto delle relative normative; j) organizzazione e gestione di attività culturali, formative, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) di svolgere tutte le attività collaterali, connesse, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa".

(74) Giusta l'art. 2, comma 1, dello Statuto: "L'Organizzazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si batte per l'abolizione di ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali oltre che per la tutela della salute umana e della vita animale e vegetale nel suo complesso. L'Organizzazione vuole portare il proprio contributo per un mondo migliore, più sano e più umano, per una medicina non basata sulla violenza, per una struttura sanitaria più efficiente, per la difesa della biodiversità e degli ecosistemi".

(75) Giusta l'art. 1, comma 1, dello Statuto ha per scopo: "A. di provvedere alla protezione degli animali, della natura e degli habitat naturali, per il futuro di tutte le specie del pianeta; B. di svolgere ogni attività di tutela dei diritti degli animali in ambito legislativo, giudiziario, sociale, culturale, didattico e formativo in Italia e all'estero; C. di promuovere comportamenti e stili di vita rispettosi degli animali e della loro dignità; D. La conservazione della natura, della sostenibilità ambientale, e contro forme di sfruttamento come gli allevamenti intensivi, l'attività venatoria, la sperimentazione animale; E. di orientare i comportamenti della popolazione alla solidarietà, al volontariato, alla sussidiarietà, contro ogni violenza, di costrizione, di prevaricazione, di maltrattamento, di discriminazione di specie e di genere; F. di collaborare con ogni soggetto giuridico, istituzione o ente, italiani o stranieri, pubblici o privati, affinché la protezione degli animali e la tutela dei loro diritti nonché i comportamenti rispettosi delle persone per gli animali e dell'ambiente, siano incentivati e sviluppati, anche concorrendo per queste finalità al miglioramento e approfondimento della normativa vigente in Italia, nell'Unione Europea; G. di sviluppare ogni attività di protezione degli animali e di tutela dei loro diritti nonché la difesa dell'ambiente e dei parchi, istituzione e gestione di strutture di assistenza e di ricovero di animali ad esempio per la prevenzione e la lotta al randagismo, oasi, aree di protezione, centri di recupero della fauna selvatica, contribuendo con ciò a far fronte alle esigenze di assistenza veterinaria e di fornitura di prestazioni e servizi ai propri aderenti anche tramite strutture ricreative, (circoli sociali) organizzazioni di corsi e sensibilizzazione tramite l'area didattica nelle scuole con personale qualificato; H. di cooperare anche tramite l'istituzione delle proprie Guardie Zoofile ed ecozoofile tramite riconoscimento del Ministero dell'Ambiente, con le autorità preposte alla prevenzione e alla repressione dei reati contro gli animali e contro l'ambiente, tramite attività diretta o sussidiaria; I. di promuovere e realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; J. di adoperarsi per proteggere, soccorrere e curare gli animali e tutelare l'ambiente anche in situazioni e contesti straordinari o emergenziali partecipando anche a iniziative e progetti di protezione civile (ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.

13. Tutela delle situazioni giuridiche soggettive collegate agli animali.

Circa le tutele (79) e i soggetti legittimati ad attivarle occorre distinguere a seconda del tipo di illecito commesso (penale, civile, amministrativo).

Occorre osservare in via preliminare che una stessa condotta può integrare più tipologie di illeciti, oltre che della stessa specie (ad es. più violazioni di leggi penali), anche di specie diverse. A quest'ultimo proposito, ad esempio, l'incidente stradale cagionato volontariamente con ferimento del cane trasportato appartenente a terzi (ad es. perché rubato) integra - al tempo stesso - un illecito penale (art. 544 *ter* c.p.), un illecito amministrativo (violazione del codice della strada: art. 189, comma 9 *bis*, del codice della strada) e un illecito civile (danno risarcibile arrecato al padrone del cane e allo stesso cane). Tanto per la autonomia delle valutazioni giuridiche contenute nella disposizione nor-

225, e successive modificazioni) nonché di cooperazione internazionale (ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni) nell'ambito e nel rispetto delle relative normative; K. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; L. di svolgere tutte le attività collaterali, connesse, secondearie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa”.

(76) Giusta l'art. 4 dello Statuto: “[...] La Missione della Lipu è la protezione degli uccelli selvatici, la conservazione della biodiversità e la promozione della cultura ecologica. [...]. Adoperarsi per il diritto degli uccelli di esistere e svolgere il proprio ciclo vitale, inclusa una migrazione il più possibile priva di minacce, è il grande impegno della Lipu e la ragione primaria della sua esistenza”.

(77) Giusta l'art. 4 dello Statuto: “Il WWF Italia persegue la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente a fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro. La missione del WWF Italia è fermare e far regredire il degrado del nostro Pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura. Il WWF Italia ha come obiettivo la conservazione della natura e dei processi ecologici in tutto il mondo attraverso il perseguitamento della conservazione della diversità genetica delle specie e degli ecosistemi, l'uso sostenibile delle risorse naturali, e la riduzione degli impatti antropici a beneficio delle presenti e delle future generazioni. [...]”.

(78) Giusta l'art. 2 dello Statuto: “L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo attività di interesse generale, non ha fine di lucro né alcun altro fine che sia incompatibile con le proprie finalità. La LAV ha per fine la Liberazione animale, l'affermazione dei diritti degli animali non umani e la loro protezione, la lotta alla zoomafia e la difesa dell'ambiente. Si batte per l'abolizione della vivisezione, della pesca, della caccia, delle produzioni animali, dell'allevamento, del commercio, degli spettacoli con animali e dell'utilizzo di qualsiasi essere vivente. Difende la Terra e i suoi ecosistemi. Opera nella Protezione Civile. La LAV combatte lo specismo lottando contro ogni forma di violenza, prevaricazione e sfruttamento, per il rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di ogni individuo umano e non umano. La LAV ha inoltre lo scopo della salvaguardia della salute degli umani anche attraverso la diffusione della cultura tecnicoscientifica indicando, con tutti i mezzi a disposizione, come convivere con gli altri animali in modo corretto e non conflittuale, portando gli umani da una visione antropocentrica ad una biocentrica. La LAV inoltre promuove e garantisce i diritti degli individui che aderiscono e perseguono i principi della Liberazione animale in ogni sede opportuna, anche giudiziaria, e si batte contro discriminazioni o distorsioni che hanno ad oggetto tali principi. La LAV riconosce nella scelta etica vegana e nei valori dell'antispecismo principi fondanti dell'Associazione”.

(79) Sulla problematica, con particolare riguardo alla tutela penale: A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni costituzionali*, Fasciolo 1/2006, marzo, pp. 67-68.

mativa, salvi i casi particolari - nel rapporto tra illecito penale ed amministrativo - di applicazione della sola norma speciale.

I) Nell'illecito penale, ossia nel caso di condotte lesive degli animali integranti fattispecie di reato (80), ad agire a tutela dell'interesse leso è un attore pubblico, il pubblico ministero, organo dello Stato. Il P.M. agisce, d'ufficio, in giudizio per fare accertare le condotte pregiudizievoli e far condannare penalmente i responsabili della commissione del reato.

II) Nell'illecito amministrativo, ossia nel caso di condotte lesive degli animali integranti fattispecie di illecito amministrativo (81), ad agire a tutela dell'interesse leso è sempre un attore pubblico, costituito dalla specifica Pubblica Amministrazione attributaria della cura dell'interesse pubblico. Questa d'ufficio, accerta l'infrazione, la contesta al responsabile e - ove risulti la trasgressione - applica una sanzione amministrativa al responsabile dell'illecito (sanzione amministrativa pecuniaria, chiusura di locali, sequestro, confisca, ecc.).

III) Nell'illecito civile, ossia nel caso di condotte lesive degli animali integranti violazione della generale regola del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.) (82), vi può essere un attore privato - l'ente esponenziale avente quale scopo la tutela degli interessi animali lesi - che agisce a specifica tutela degli interessi animali lesi. Mentre la tutela penale ed amministrativa è connotata dalla do-

(80) Si ha l'illecito penale allorché venga violata la legge penale, ossia una legge prevedente reati e conseguenti sanzioni penali - applicate dal giudice penale - costituite dalle pene principali (detentive e pene pecuniarie) e dalle pene accessorie (artt. 17-39 c.p.). Tanto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento giuridico. I principi costituzionali dominanti la materia sono gli artt. 25, comma 2, e 27, comma 1, Cost.

(81) Si ha l'illecito amministrativo, allorché venga violato un provvedimento oppure una legge amministrativa - ossia una legge prevedente il rispetto di obblighi inerenti ad un rapporto giuridico con la P.A. a tutela dell'interesse pubblico in attribuzione alla P.A. parte del rapporto - con conseguente applicazione della sanzione amministrativa, applicata non dall'autorità giurisdizionale, se non in casi eccezionali come nel caso dell'art. 24 L. 24 novembre 1981, n. 689, ma dall'autorità amministrativa nell'esercizio del potere di autotutela o da soggetti diversi esercitanti funzioni pubbliche come i concessionari. La sanzione amministrativa tende a garantire l'osservanza dei doveri imposti ai cittadini. I parametri costituzionali in materia sono gli artt. 23 (circa la riserva di legge per l'imposizione di prestazioni personali e patrimoniali), 28 (per le sanzioni disciplinari) e 97, comma 2 (con riguardo al principio del giusto procedimento). La sanzione amministrativa è una pena in senso stretto, con natura afflittiva in quanto colpisce l'autore dell'illecito; essa ha uno scopo repressivo e punitivo del colpevole. Le sanzioni amministrative vanno distinte in principali ed accessorie. Le sanzioni principali sono la sanzione amministrativa pecuniaria (ipotesi tipica) e le altre previste dalla legge (ad es.: divieto di contrattare con la P.A. quale unica conseguenza di determinate trasgressioni). Le sanzioni accessorie sono interdittive oppure non interdittive. Le sanzioni interdittive limitano, nei confronti del trasgressore, l'esercizio di facoltà o diritti spettanti in base alla legge o un provvedimento amministrativo. Le sanzioni non interdittive privano il titolare di un dato diritto (es. confisca).

(82) Si ha l'illecito civile allorché venga violata una legge civile, ossia una legge prevedente il rispetto di obblighi inerenti ad un rapporto giuridico a tutela dell'interesse particolare di una delle parti del rapporto, con conseguenti sanzioni civili (risarcimento del danno in forma specifica [per le restituzioni] o per equivalente ex artt. 1218-1229 e 2043-2059 c.c.). L'illecito civile è orientato alla riparazione di un danno ingiusto, alla restaurazione dell'altrui diritto in conseguenza dell'aggressione di siffatto diritto altrui. I principi costituzionali in materia sono gli artt. 2 e 24, comma 1, Cost.

verosità, quella civile è priva di tale carattere. L'azione è basata sulla spontaneità dell'azione degli enti esponenziali aventi quale scopo la tutela degli interessi animali lesi.

L'ente esponenziale esercita l'azione risarcitoria nella sede civile, dinanzi al giudice ordinario, oppure in sede penale (dinanzi al giudice penale) costituendosi parte civile (83). L'ente esponenziale agisce in giudizio per fare accertare le condotte pregiudizievoli e far condannare i responsabili al risarcimento del danno, in forma specifica (ad es. condanna dei responsabili alla cura del cane fatto oggetto di maltrattamenti) o per equivalente monetario (con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.).

IV) Nel penale, oltre al potere di costituirsi parte civile, l'ente esponenziale può coadiuvare - quale persona offesa, senza necessità di costituirsi parte civile - l'azione pubblica, esercitando i poteri previsti nell'art. 91 c.p.p. secondo cui *"Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato"*. A quest'ultimo riguardo l'art. 90, comma 1, c.p.p. dispone: *"La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova"*.

La persona offesa del reato è il titolare del bene giuridico leso dalla commissione dello specifico reato. Essa, pur non essendo parte, gode di molteplici diritti e facoltà; è soggetto processuale che possiede poteri di sollecitazione probatoria e di impulso processuale (cd. accusa sussidiaria), che rilevano principalmente nella fase delle indagini preliminari.

Ricognitivamente, l'art. 7 L. 20 luglio 2004, n. 189 dispone che le associazioni e gli enti che tutelano gli animali - individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno (84) - persegono, ai sensi dell'art. 91 c.p.p., finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla detta legge (ossia: artt. 544 bis-544 sexies c.p.; art. 638 c.p.; art. 727 c.p.). Al fine dell'esercizio di tali poteri non è necessario che le associazioni e gli enti siano individuati con le modalità indicate nell'art. 7 cit.: richiamando quanto esposto nel precedente paragrafo a proposito dell'ente esponenziale costituito contrattualmente, qualsiasi ente avente i tre requisiti ivi delineati

(83) Art. 74 c.p.p.: *"L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile"*.

(84) Attualmente l'individuazione è operata dall'art.12 del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 135.

(perseguire statutariamente in modo strutturato e non occasionale obiettivi di tutela degli interessi degli animali; con adeguato grado di rappresentatività e stabilità; con un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso) può esercitare i poteri della persona offesa, oltre che costituirsi parte civile (85).

V) In ambito amministrativo, l'ente esponenziale

- può intervenire nel procedimento amministrativo destinato alla adozione di un provvedimento incidente su un interesse animale del quale ha la cura statutaria. Tanto è previsto nell'art. 9 L. 7 agosto 1990 n. 241 secondo cui: "*Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento*". La disposizione consente la massima partecipazione al procedimento, sul presupposto che l'interveniente possa subire un pregiudizio dall'emanando provvedimento. Si rileva in dottrina che la

(85) Conf. Cass. pen., 5 ottobre 2017, n. 4562: "la L. n. 189 del 2004, art. 7 riconosce automaticamente, in favore di tali associazioni ed enti (individuate al solo fine di ottenere l'affidamento e la custodia degli animali), l'esistenza della finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, ma non esclude in alcun modo che tale finalità possa essere perseguita anche da associazioni diverse da quelle così individuate, le quali deducano di aver subito un danno diretto dal reato. Ciò anche, e soprattutto, ove si consideri che persona danneggiata (legittimata a costituirsi parte civile) e persona offesa (legittimata a esercitare anche le facoltà espressamente previste dal titolo VI del libro primo - parte prima del codice di rito) non sono normativamente sovrapponibili e che mentre l'art. 91 c.p.p., attribuisce agli enti e alle associazioni ivi indicati, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato, l'art. 74 c.p.p. riconosce a chiunque assuma di avere subito un danno in conseguenza del reato, la legittimazione all'azione civile nel processo penale.

Ne consegue che è pienamente ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, anche non riconosciuta, che avanza, iure proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno, patrimoniale o non, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inherente alla personalità o all'identità dell'ente (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, Espenhahn, Rv. 261110). Ciò sul presupposto che determinati organismi abbiano 'fatto di un determinato interesse' collettivo 'l'oggetto principale della propria esistenza', tanto che esso sia 'diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto una consistenza di diritto di soggettivo'. Nondimeno, perché questo accada è necessario, secondo la giurisprudenza di questa Corte, fare riferimento ad una situazione storica determinata, al ruolo concretamente svolto dall'organismo che si costituisce nel giudizio e alla sua capacità di rappresentare, in un contesto ben determinato, gli interessi per la cui tutela si intende esercitare, nel processo penale, l'azione civile.

Osserva, sul punto, il Collegio come non possa dubitarsi che un'associazione, la quale, come nel caso di specie, sia statutariamente deputata alla protezione di una determinata categoria di animali (cani), debba riconoscersi come tendenzialmente portatrice degli interessi penalmente tutelati, tra gli altri, dai reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 c.p. (così Sez. 3, n. 34095 del 12/05/2006, dep. 12/10/2006, P.O. in proc. Cortinovis ed altro, in motivazione). In una siffatta ipotesi, infatti, l'ente, per l'attività concretamente svolta e, appunto, per la sua finalità statutaria primaria, coincidente con la tutela dei cani, ovvero degli interessi lesi dai reati contestati, si fa portatore, secondo il ricordato meccanismo di immedesimazione, di una posizione di diritto soggettivo che lo legittima a chiedere il risarcimento dei danni derivati dalle violazioni della legge penale".

formulazione della legge è generica (“*possa derivare un pregiudizio*”); non è infatti richiesto che il pregiudizio sia diretto ed attuale, escludendosi che la partecipazione al procedimento determini *ex se* anche l’interesse sostanziale alla proposizione a proporre ricorso giurisdizionale (86). Possono intervenire, tra gli altri, i controinteressati, portatori di interessi pubblici o privati, tra cui i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. L’interveniente, portatore di interessi diffusi, è titolare di un interesse legittimo. L’intervento, in assenza di disposizioni organizzative fissanti un termine ragionevole, è ammesso fino all’adozione della decisione finale (87);

- può impugnare dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento della Pubblica amministrazione lesivo degli interessi animali dei quali ha la cura statutaria (ad es. calendario venatorio adottato *contra legem*).

14. Soggettività di diritto degli animali.

La teoria generale del diritto civile riconosce, attualmente, come “soggetti di diritto” unicamente l’uomo e le *personae fictae*, cioè le persone giuridiche (libri I e IV del codice civile) e gli enti di fatto (associazione non riconosciuta, comitato, ecc.): tutto il resto può solo costituire oggetto di diritto.

Ma non è stato sempre così. Nel Medioevo - e in specie dal XIII al XVI secolo - processi penali aventi quali imputati gli animali erano pratica relativamente comune, specie nel caso in cui gli stessi avessero ucciso un essere umano. Nei tribunali era del tutto normale processare (e il più delle volte condannare) anche poveri maiali, cavalli e tori che, secondo il punto di vista umano, si erano macchiati di colpe gravi (danni alle proprietà, di solito; nei casi peggiori, omicidi). In tale contesto l’animale, reputato imputabile penalmente, era - all’evidenza - reputato un soggetto di diritto.

L’attribuzione della soggettività giuridica agli animali è una scelta politica consentita dal diritto, una libera opzione legislativa. Non vi è una ontologica impossibilità di attribuire la soggettività di diritto agli animali. Molto dipende dalla evoluzione (o involuzione) della società, dalla cultura di un popolo, da credenze religiose (88).

De iure condendo potrebbe anche giungersi, in un futuro non remoto, ad

(86) L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA (a cura di), *Diritto amministrativo*, vol. I, IV edizione, Monduzzi, 2005, p. 653. In senso contrario R. FERRARA, voce *Interessi collettivi e diffusi (ricorso giurisdizionale amministrativo)*, cit., p. 492 per il quale negare la possibilità della impugnazione giurisdizionale porterebbe alla creazione di una speciale figura di interessi solo amministrativamente protetti.

(87) Per tali aspetti: S. DE FELICE, M. GERARDO, *Diritto amministrativo*, 1, Parte generale, cit., p. 543.

(88) Nella Bibbia vi è una visione antropocentrica con riguardo al rapporto tra l’uomo e gli animali, come confermato in *Genesi*, I, 28: “dominate [riferito agli uomini e alle donne] sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra”.

attribuire la soggettività giuridica agli animali di affezione. L'animale di affezione possiede caratteristiche e presenta reazioni che l'uomo può intendere come espressione di un dolore o di una sofferenza affini ai suoi. L'uomo è portato a provare empatia e amorevolezza verso chi condivide con lui spazi comunicativi e familiari (89). Già nella legislazione attuale, come si è visto innanzi, il diritto alla vita è espressamente riconosciuto ai cani e ai gatti (giusta L. 14 agosto 1991, n. 281: legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo); alla luce del quadro normativo innanzi riassunto è dato desumere che l'animale di affezione, tra tutti gli animali, è quello più protetto dall'ordinamento giuridico.

Come, con arbitrio artistico, Walt Disney antropomorfizzò Pippo ma lasciò cane Pluto, l'ordinamento giuridico potrebbe attribuire la qualità di soggetto di diritto ai cani, in quanto esseri più senzienti, e negarla alle rane.

Venendo in rilievo un soggetto che, tuttavia, è incapace di intendere e di volere, di provvedere alla cura dei propri interessi, al fine di regolare i rapporti giuridici dei quali è titolare si potrebbe applicare la disciplina prevista per gli incapaci di agire; in specie quella prevista in materia di interdizione giudiziale in conseguenza di infermità di mente (artt. 414-432 c.c. in quanto applicabili). Tanto anche sugli stimoli di elaborazioni filosofiche sul punto, ad es. di Pierre Bayle e di Cesare Goretti (come esposte innanzi).

L'animale sarebbe un soggetto di diritto, dotato della capacità giuridica con la possibilità di essere titolare di un proprio patrimonio.

Potrebbe ricevere beni - e divenire titolare di diritti reali o di credito - per testamento; potrebbe alienare o acquistare beni. Non avendo la capacità di agire, in sua rappresentanza agirebbe il tutore, se del caso autorizzato dal giudice.

Potrebbe altresì agire per il risarcimento del danno subito per la lesione diretta dei suoi interessi (ad es. in conseguenza di maltrattamenti); giusta l'art. 75 comma 2, c.p.c. starebbe in giudizio a mezzo del tutore.

(89) S. CASTIGNONE, *Che qualità della vita per gli animali non-umani?*, cit., p. 95, osserva: "Se si vanno a vedere i risultati di diversi questionari rivolti a capire perché le persone tengono animali da compagnia, si trovano le seguenti risposte: per motivi di osservazione etologica (il che spiegherebbe il successo di opere divulgative come quelle di Konrad Lorenz e di Desmond Morris, nonché delle varie trasmissioni televisive dedicate agli animali); per motivi estetici, soprattutto per gli animali di razza; perché l'animale in casa ci ricollega in qualche modo al mondo naturale che abbiamo perduto; per ricostituire il mondo familiare dell'infanzia; come substitut d'enfant, vale a dire per sostituire i bambini-figli che non ci sono o che sono cresciuti; per facilitare i contatti sociali: è stato osservato come non ci sia modo migliore per fare conoscenze che girare per i parchi pubblici con un cane; per essere protetti; e infine (ma è la motivazione più forte di tutte) per il bisogno di affetto. L'animale da compagnia, di solito il cane o il gatto (ma ve ne possono essere di tanti tipi), svolge tutte queste funzioni e può occupare un posto importante nella nostra vita, sicuramente in senso positivo" in *Rivista di filosofia*, Fascicolo 1, aprile 2001, pp. 71-96.

15. Conclusioni.

Giunti al termine della disamina sulla rilevanza giuridica degli animali possiamo rilevare che:

- gli animali d'affezione, almeno nell'ordinamento giuridico italiano, si vedono riconosciuto il diritto alla vita, salvi i casi di conflitto di interesse. Difatti, di fronte a conflitti tra l'interesse umano e l'interesse animale, prevale sempre l'interesse umano con possibilità di uccidere e/o ledere qualsivoglia animale, compresi quelli d'affezione;

- ad eccezione degli animali d'affezione, è possibile uccidere tutti gli altri animali per esigenze reputate rilevanti per l'uomo (es. per l'alimentazione umana);

- in tutti i casi in cui è possibile uccidere un animale è generalmente prescritto che non vengano procurate sofferenze. Ma purtroppo questa non è una regola assoluta: nell'Unione Europea nei casi previsti da riti religiosi, da tradizioni culturali e dal patrimonio regionale, si possono anche arrecare sofferenze nell'uccidere.

In conclusione, occorre prendere atto che gli ordinamenti positivi hanno ancora una visione antropocentrica circa il rapporto tra l'uomo e gli animali.